SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 dicembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 59

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 60

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici
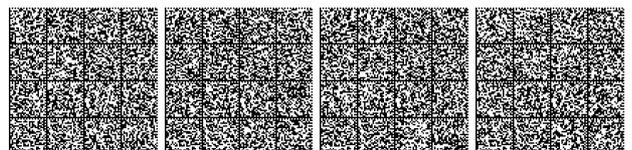
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2016.

Sospensione del sig. Francesco Riggio dalla carica di Deputato regionale della Regione Siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota del Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, prot. n. 2342 del 31 ottobre 2016 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Palermo - Sezione dei giudici per le indagini preliminari - relativi ai fascicoli n. 14318/2013 R.G., n. 14474/2013 R.G.GIP e n. 20636/2012 R.G., n. 2388/2013 R.G.GIP a carico del sig. Francesco Riggio, deputato regionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012;

Vista la medesima nota del Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, con la quale è stato inviato il dispositivo della sentenza di condanna non definitiva n. 5146/2016, emessa il 17 ottobre 2016 dal Tribunale di Palermo - quinta sezione penale che condanna il Sig. Francesco Riggio, deputato regionale della Regione Siciliana, alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale durante la espiazione della pena, dichiarato colpevole dei reati di cui agli articoli 319 e 321 (corruzione) del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore, dal 5 gennaio 2013, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1 lettere a, *b)* e *c)*, tra i quali è contemplato anche il reato di corruzione (articoli 319 e 321 c.p.);

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione del dispositivo della sentenza emessa il 17 ottobre 2016, con la quale il sig. Francesco Riggio è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione, colpevole del reato di corruzione di cui agli articoli 319 e 321 c.p., decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2015 con il quale il prof. Claudio De Vincenti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2015 con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha conferito al Sottosegretario di Stato, prof. Claudio De Vincenti, tra l'altro, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Con effetto a decorrere dal 17 ottobre 2016, è accertata la sospensione del sig. Francesco Riggio dalla carica di deputato regionale della Regione Siciliana, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti, così come previsto dall'art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

Roma, 28 novembre 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

16A08895

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2016.

Sospensione del sig. Francesco Cascio dalla carica di Deputato regionale della Regione Siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota del Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, prot. n. 1552 del 27 ottobre 2016 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Palermo - Ufficio del giudice per le indagini preliminari - relativi al fascicolo n. 14767/15 a carico del sig. Francesco Cascio, deputato regionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012;

Vista la medesima nota del Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, con la quale è stato inviato il dispositivo della sentenza di condanna non definitiva n. 4536/2016, emessa il 21 ottobre 2016 dal Tribunale di Palermo - Ufficio del giudice per le indagini preliminari, che condanna il sig. Francesco Cascio, deputato regionale della Regione Siciliana, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici e all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per anni due e mesi otto, dichiarato colpevole del reato di cui all' art. 321 (corruzione) del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore, dal 5 gennaio 2013, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che abbiano
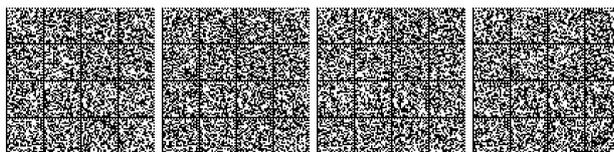
riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1 lettere a, *b)* e *c)*, tra i quali è contemplato anche il reato di corruzione (art. 321 c.p.);

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione del dispositivo della sentenza emessa il 21 ottobre 2016, con la quale il sig. Francesco Cascio è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, colpevole del reato di corruzione di cui all'art. 321 c.p., decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2015 con il quale il prof. Claudio De Vincenti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2015 con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha conferito al Sottosegretario di Stato, prof. Claudio De Vincenti, tra l'altro, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Con effetto a decorrere dal 21 ottobre 2016, è accertata la sospensione del sig. Francesco Cascio dalla carica di deputato regionale della Regione Siciliana, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti, così come previsto dall'art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

Roma, 1° dicembre 2016

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

16A08894

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 6 dicembre 2016.

Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di una ZSC della regione biogeografica continentale e di 140 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2015/2370/UE);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2015/2369/UE);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2015/2374/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015 alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell' 8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 aprile 2014 «Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano» con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta le cui disposizioni costituiscono le misure di conservazione per i Siti di importanza comunitaria (SIC) IT6000018 «Fondali circostanti l'Isola di Ventotene» e IT6000019 «Fondali circostanti l'Isola di Santo Stefano», ricadenti completamente all'interno del territorio dell'area marina protetta;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 settembre 2014, «Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta Secche di Tor Paterno», con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta le cui disposizioni costituiscono le misure di conservazione per il Sito di importanza comunitaria (SIC) IT6000010 «Secche di Tor Paterno», ricadente completamente all'interno del territorio dell'area marina protetta;

Vista la deliberazione della giunta regionale 5 agosto 2014, n. 555 «Adozione del Piano di Gestione del SIC IT6000002 Fondali antistanti Punta Morelle, ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 e s.m.i. - Programma comunitario LIFE+ Nature and Biodiversity LIFE09NAT/IT/000176 - Progetto Poseidone inerente Misure urgenti di conservazione delle Praterie di Posidonia del Lazio settentrionale»;

Vista la deliberazione del consiglio regionale 20 giugno 2012, n. 22 «Approvazione del piano della riserva di Nazzano. Tevere-Farfa di cui all'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di arre naturali protette regionali) e successive modificazioni ed integrazioni» con il quale è stato adottato il Piano di gestione del SIC IT6030012 «Riserva naturale Tevere-Farfa»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 158 del 14 aprile 2016 «Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi della direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 e s.m.i. - codice IT60500 (Frosinone)»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 159 del 14 aprile 2016 «Adozione delle misure di conservazione finalizzate alla designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi della direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 e s.m.i. - codice IT60300 (Roma)»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 160 del 14 aprile 2016 «Adozione delle misure di conservazione finalizzate alla designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi della direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 e s.m.i. - codice IT60400 (Latina)»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 161 del 14 aprile 2016 «Adozione delle misure di conservazione finalizzate alla designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi della direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 e s.m.i. - codice IT60200 (Rieti)»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 162 del 14 aprile 2016 «Adozione delle misure di conservazione finalizzate alla designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi della direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 e s.m.i. - codice IT60100 (Viterbo)»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 369 del 5 luglio 2016 «Adozione delle misure di conservazione dei Siti di importanza comunitaria (SIC) marini IT6000005 e IT6000006, finalizzate alla designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi della direttiva 92/43/CEE (Habitat) e decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 e s.m.i.»;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con il sopra citato atto, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Lazio, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le sopra citate misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere con successivo atto alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» dei restanti siti di importanza comunitaria insistenti nel territorio della Regione Lazio che interessano aree protette nazionali;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 142 siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Lazio con nota del 28 novembre 2016 prot. n. 0592541;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. È designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina il seguente sito insistente nel territorio della Regione Lazio, già proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di adozione delle misure di conservazione
B	IT6050017	Pendici di Colle Nero	132	DGR 158 del 14 aprile 2016

2. È designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale il seguente sito insistente nel territorio della Regione Lazio, già proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di adozione delle misure di conservazione
B	IT6020001	Piano dei Pantani	80	DGR 161 del 14 aprile 2016

3. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i seguenti 140 siti insistenti nel territorio della Regione Lazio, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:
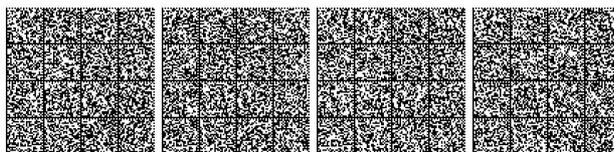
Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di adozione delle misure di conservazione
B	IT6010001	Medio corso del Fiume Paglia	161	DGR 162 del 14 aprile 2016
C	IT6010002	Bosco del Sasseto	61	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010004	Monte Rufeno	1677	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010005	Fosso dell'Acqua Chiara	140	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010006	Valle del Fossatello	522	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010007	Lago di Bolsena	11475	DGR 162 del 14 aprile 2016
C	IT6010008	Monti Vulsini	2389	DGR 162 del 14 aprile 2016
C	IT6010009	Calanchi di Civita di Bagnoregio	1592	DGR 162 del 14 aprile 2016
C	IT6010011	Caldera di Latera	1218	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010012	Lago di Mezzano	149	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010013	Selva del Lamone	3066	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010014	Il Crostoletto	41	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010015	Vallerosa	14	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010016	Monti di Castro	1558	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010017	Sistema fluviale Fiora - Olpeta	1040	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010018	Litorale a nord ovest delle Foci del Fiora	185	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010019	Pian dei Cangani	41	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010020	Fiume Marta (alto corso)	704	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010021	Monte Romano	3737	DGR 162 del 14 aprile 2016
C	IT6010022	Monte Cimino (versante nord)	975	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010023	Monte Fogliano e Monte Venere	618	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010024	Lago di Vico	1501	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010028	Necropoli di Tarquinia	191	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010029	Gole del Torrente Biedano	89	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010030	Area di S. Giovenale e Civitella Cesi	304	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010031	Lago di Monterosi	51	DGR 162 del 14 aprile 2016
C	IT6010032	Fosso Cerreto	331	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010033	Mola di Oriolo	176	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010034	Faggete di Monte Raschio e Oriolo	712	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010035	Fiume Mignone (basso corso)	90	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010036	Sughereta di Tuscania	40	DGR 162 del 14 aprile 2016

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di adozione delle misure di conservazione
B	IT6010037	Il "Quarto" di Barbarano Romano	981	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010038	Travertini di Bassano in Teverina	101	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010039	Acropoli di Tarquinia	219	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010040	Monterozzi	4,78	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6010041	Isole Bisentina e Martana	26	DGR 162 del 14 aprile 2016
B	IT6020004	Valle Avanzana - Fuscello	1151	DGR 161 del 14 aprile 2016
B	IT6020006	Vallone del Rio Fuggio	293	DGR 161 del 14 aprile 2016
B	IT6020007	Gruppo Monte Terminillo	3186	DGR 161 del 14 aprile 2016
B	IT6020008	Monte Fausola	143	DGR 161 del 14 aprile 2016
B	IT6020009	Bosco Vallonina	1125	DGR 161 del 14 aprile 2016
C	IT6020011	Laghi Lungo e Ripasottile	907	DGR 161 del 14 aprile 2016
C	IT6020013	Gole del Velino	509	DGR 161 del 14 aprile 2016
B	IT6020014	Piana di Rascino	245	DGR 161 del 14 aprile 2016
B	IT6020015	Complesso del Monte Nuria	1800	DGR 161 del 14 aprile 2016
C	IT6020017	Monte Tancia e Monte Pizzuto	6821	DGR 161 del 14 aprile 2016
C	IT6020018	Fiume Farfa (corso medio - alto)	597	DGR 161 del 14 aprile 2016
C	IT6020019	Monte degli Elci e Monte Grottone	515	DGR 161 del 14 aprile 2016
B	IT6020020	Monti della Duchessa (area sommitale)	1173	DGR 161 del 14 aprile 2016
B	IT6020021	Monte Duchessa - Vallone Cieco e Bosco Cartore	521	DGR 161 del 14 aprile 2016
B	IT6020022	Inghiottitoio di Val di Varri	3,94	DGR 161 del 14 aprile 2016
B	IT6020023	Grotta La Pila	0,68	DGR 161 del 14 aprile 2016
B	IT6020027	Formazioni a Buxus sempervirens del Reatino	19	DGR 161 del 14 aprile 2016
B	IT6020028	Monte Cagno e Colle Pratoguerra	343	DGR 161 del 14 aprile 2016
B	IT6020029	Pareti rocciose del Salto e del Turano	174	DGR 161 del 14 aprile 2016
B	IT6030001	Fiume Mignone (medio corso)	482	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030003	Boschi mesofili di Allumiere	628	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030004	Valle di Rio Fiume	908	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030006	Monte Tosto	62	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030007	Monte Paparano	146	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030008	Macchia di Manziana	801	DGR 159 del 14 aprile 2016

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di adozione delle misure di conservazione
B	IT6030009	Caldara di Manziana	90	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030010	Lago di Bracciano	5864	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030011	Valle del Cremera - Zona del Sorbo	386	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030014	Monte Soratte	445	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030015	Macchia di S. Angelo Romano	798	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030016	Antica Lavinium - Pratica di Mare	48	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030017	Maschio dell'Artemisio	2510	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030018	Cerquone – Doganella	262	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030021	Sughereta del Sasso	111	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030030	Monte Gennaro (versante sud ovest)	338	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030031	Monte Pellecchia	1110	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030032	Torrente Licenza ed affluenti	235	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030034	Valle delle Cannuccete	383	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030035	Monte Guadagnolo	569	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030036	Grotta dell'Arco - Bellegra	34	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030037	Monti Ruffi (versante sud ovest)	579	DGR 159 del 14 aprile 2016
C	IT6030038	Lago di Albano	604	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030039	Albano (Località Miralago)	45	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030040	Monte Autore e Monti Simbruini centrali	6685	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030041	Monte Semprevisa e Pian della Faggeta	1335	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030042	Alta Valle del Torrente Rio	293	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030044	Macchia della Spadellata e Fosso S. Anastasio	375	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030045	Lido dei Gigli	221	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030046	Tor Caldara (zona solfatare e fossi)	43	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030047	Bosco di Foglino	552	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030049	Zone umide a ovest del Fiume Astura	28	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030050	Grotta dell'Inferniglio	0,33	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030051	Basso corso del Rio Fiumicino	83	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030052	Villa Borghese e Villa Pamphili	342	DGR 159 del 14 aprile 2016
B	IT6030053	Sughereta di Castel di Decima	538	DGR 159 del 14 aprile 2016

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di adozione delle misure di conservazione
B	IT6040001	Grotta degli Ausi	0,09	DGR 160 del 14 aprile 2016
B	IT6040002	Ninfa (ambienti acquatici)	22	DGR 160 del 14 aprile 2016
B	IT6040003	Laghi Gricilli	179	DGR 160 del 14 aprile 2016
B	IT6040004	Bosco Polverino	108	DGR 160 del 14 aprile 2016
B	IT6040005	Sugherete di S. Vito e Valle Marina	220	DGR 160 del 14 aprile 2016
B	IT6040006	Monti Ausoni meridionali	4235	DGR 160 del 14 aprile 2016
B	IT6040007	Monte Leano	743	DGR 160 del 14 aprile 2016
B	IT6040008	Canali in disuso della bonifica Pontina	593	DGR 160 del 14 aprile 2016
B	IT6040009	Monte S. Angelo	65	DGR 160 del 14 aprile 2016
C	IT6040010	Lago di Fondi	702	DGR 160 del 14 aprile 2016
B	IT6040011	Lago Lungo	82	DGR 160 del 14 aprile 2016
B	IT6040021	Duna di Capratica	30	DGR 160 del 14 aprile 2016
C	IT6040022	Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta	233	DGR 160 del 14 aprile 2016
C	IT6040023	Promontorio Gianola e Monte di Scauri	224	DGR 160 del 14 aprile 2016
B	IT6040024	Rio S. Croce	20	DGR 160 del 14 aprile 2016
B	IT6040025	Fiume Garigliano (tratto terminale)	12	DGR 160 del 14 aprile 2016
B	IT6040026	Monte Petrella (area sommitale)	73	DGR 160 del 14 aprile 2016
B	IT6040027	Monte Redentore (versante sud)	354	DGR 160 del 14 aprile 2016
B	IT6040028	Forcelle di Campello e di Fraile	270	DGR 160 del 14 aprile 2016
B	IT6050001	Versante meridionale del Monte Scalambra	195	DGR 158 del 14 aprile 2016
B	IT6050002	Monte Porciano (versante sud)	90	DGR 158 del 14 aprile 2016
B	IT6050003	Castagneti di Fiuggi	212	DGR 158 del 14 aprile 2016
B	IT6050004	Monte Viglio (area sommitale)	292	DGR 158 del 14 aprile 2016
B	IT6050005	Alta Valle del Fiume Aniene	282	DGR 158 del 14 aprile 2016
B	IT6050006	Grotta dei Bambocci di Collepardo	0,68	DGR 158 del 14 aprile 2016
B	IT6050007	Monte Tarino e Tarinello (area sommitale)	342	DGR 158 del 14 aprile 2016
B	IT6050009	Campo Catino	133	DGR 158 del 14 aprile 2016
B	IT6050010	Valle dell'Inferno	722	DGR 158 del 14 aprile 2016
B	IT6050011	Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud)	557	DGR 158 del 14 aprile 2016

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di adozione delle misure di conservazione
B	IT6050012	Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale)	811	DGR 158 del 14 aprile 2016
B	IT6050014	Vallone Lacerno (fondovalle)	829	DGR 158 del 14 aprile 2016
C	IT6050015	Lago di Posta Fibreno	139	DGR 158 del 14 aprile 2016
B	IT6050016	Monte Ortara e Monte La Monna	391	DGR 158 del 14 aprile 2016
B	IT6050021	Monte Caccume	369	DGR 158 del 14 aprile 2016
B	IT6050022	Grotta di Pastena	1,27	DGR 158 del 14 aprile 2016
B	IT6050023	Fiume Amaseno (alto corso)	46	DGR 158 del 14 aprile 2016
B	IT6050024	Monte Calvo e Monte Calvilli	1658	DGR 158 del 14 aprile 2016
B	IT6050025	Bosco Selvapiana di Amaseno	257	DGR 158 del 14 aprile 2016
B	IT6050026	Parete del Monte Fammera	266	DGR 158 del 14 aprile 2016
C	IT6050027	Gole del Fiume Melfa	1181	DGR 158 del 14 aprile 2016
C	IT6050028	Massiccio del Monte Cairo (aree sommitali)	2787	DGR 158 del 14 aprile 2016
B	IT6050029	Sorgenti dell'Aniene	324	DGR 158 del 14 aprile 2016
B	IT6000002	Fondali antistanti Punta Morelle	2728	DGR 555 del 5 agosto 2014
B	IT6000010	Secche di Tor Paterno	1381	DM MATTM 16 settembre 2014
C	IT6030012	Riserva naturale Tevere Farfa	2063	DCR 22 del 20 giugno 2012
B	IT6000018	Fondali circostanti l'Isola di Ventotene	757	DM MATTM 18 aprile 2014
B	IT6000019	Fondali circostanti l'Isola di S. Stefano	52	DM MATTM 18 aprile 2014
B	IT6000005	Fondali tra Punta S. Agostino e Punta della Mattonara	557	DGR 369 del 5 luglio 2016
B	IT6000006	Fondali tra Punta del Pecoraro e Capo Linaro	1096	DGR 369 del 5 luglio 2016

4. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui ai commi 1, 2 e 3 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli adottati con gli atti riportati nelle tabelle di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, già operativi.

2. Lo stralcio degli atti di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, le misure di conservazione di cui alle deliberazioni della giunta regionale, riportate all'art. 1 commi 1, 2 e 3, integrano gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1, potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Lazio. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale le integrazioni e le modifiche sono approvate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Lazio, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2016

Il Ministro: GALLETTI

16A08899

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2016.

Modifica dei decreti 2 agosto e 16 settembre 2016, concernenti la dichiarazione dei redditi precompilata - spese sanitarie (Sistema tessera sanitaria), di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2014.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Considerata la necessità di dover includere fra le tipologie di spesa del paragrafo 2.1 dell'allegato A del citato decreto del 2 agosto 2016 anche quella relativa all'acquisto di medicinali per uso veterinario, al fine di consentire la corretta trasmissione dei dati da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006, concernente le autorizzazioni regionali per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2016;

Vista la nota n. 54096 del 7 ottobre 2016, con la quale il Ministero della salute ha proposto la modifica al paragrafo 2.7.1 dell'allegato A del citato decreto del 16 settembre 2016, al fine di consentire l'esatta identificazione dei dispositivi su misura tra le tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito;

Considerata la necessità di dover modificare l'art. 4, comma 3 del citato decreto del 16 settembre 2016, concernente l'opposizione da parte dell'assistito, al fine di far correttamente riferimento alle modalità previste dal provvedimento n. 123325/2016 del 29 luglio 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera *a)* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016);

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
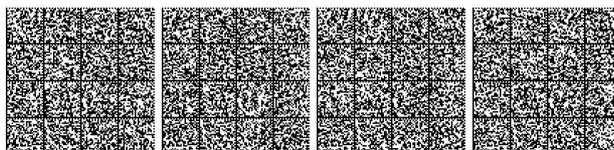
Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016», il provvedimento n. 123325/2016 del 29 luglio 2016 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera *a)* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016);

b) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

c) «decreto 16 settembre 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2016.

Art. 2.

Modifiche al decreto 2 agosto 2016 e al decreto 16 settembre 2016

1. Al disciplinare tecnico allegato A del decreto 2 agosto 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a. al capitolo 2, paragrafo 2.1, dopo l'ottavo punto elenco, inserire il seguente punto elenco «- Acquisto di medicinali per uso veterinario, per le sole strutture autorizzate ai sensi dell'art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006;»;

b. al capitolo 2, paragrafo 2.1, nella tabella, nella colonna «Descrizione» del campo «Tipologia di spesa», dopo il punto elenco «IC = Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera» aggiungere il seguente punto elenco «FV = Farmaco per uso veterinario;».

2. Al decreto 16 settembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a. all'art. 4, comma 3, le parole «la modalità di cui al punto 2.4.5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016» sono sostituite dalle parole «le modalità di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016»;

b. al capitolo 2, paragrafo 2.7.1 del disciplinare tecnico allegato A, le parole «Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE.» sono sostituite dalle parole «Dispositivi medici con marcatura CE (AD): spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE. In tale tipologia di spesa sono ricompresi tutti i dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici su misura.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2016

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

16A08874

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 novembre 2016.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia integrata SSPCI» ad istituire e ad attivare nella sede di Frosinone un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE
E LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Scuola di Specializzazione in psicoterapia integrata SSPCI» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Frosinone - Viale Europa n. 38 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione dell'11 novembre 2016, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento, rilevando che sussistono molteplici carenze strutturali, quali la mancanza di un modello teorico unitario ed integrato e la carenza di informazioni sulle modalità di integrazione dei vari modelli di riferimento, nonché la mancanza di evidenze scientifiche di efficacia dei modelli stessi; che non appaiono sufficientemente esplicati gli aspetti inerenti l'applicazione pratica del modello e le ricadute sulla didattica; che sono presenti criticità nella presentazione dell'ordinamento didattico ed alcune anomalie nelle convenzioni di tirocinio;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia integrata SSPCI» con sede in Frosinone - Viale Europa n. 38 - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 29 novembre 2016

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

16A08893

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 novembre 2016.

Determinazione dei compensi spettanti agli organi della liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa» e, segnatamente, gli articoli 194 e ss., in tema di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 213 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il quale attribuisce all'autorità che vigila sulla liquidazione coatta amministrativa il compito di liquidare il compenso al commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2001, recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante «Disciplina dell'impresa sociale», e, in particolare, l'art. 15, il quale prevede, in caso di insolvenza, l'assoggettamento delle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale alla liquidazione coatta amministrativa, ad eccezione degli enti ecclesiastici e degli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e fermo restando, ai sensi del successivo art. 17, comma 3, il rispetto della normativa specifica delle cooperative nei riguardi delle cooperative sociali e loro consorzi che acquisiscono la qualifica di impresa sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150» ed, in particolare, l'art. 13, che attribuisce alla competenza della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese il compito di promuovere e sviluppare le attività di sostegno all'impresa sociale - inclusa l'attuazione della normativa di riferimento - e all'imprenditoria sociale;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», e, specificamente, l'art. 1, comma 2, lettera *c)*, il quale, prevede l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, di decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina dell'impresa sociale;

Rilevata la necessità, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui al precedente comma, di prevedere una disciplina transitoria con la quale individuare criteri
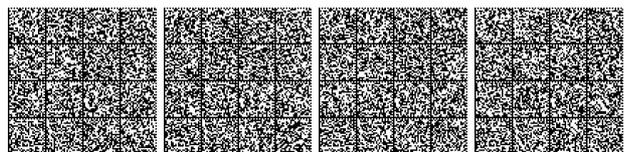
e parametri per la remunerazione, secondo parametri di economicità, efficacia ed efficienza, dell'attività svolta dagli organi della liquidazione amministrativa;

Ritenuto di poter applicare, per analogia di fattispecie, anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa nei riguardi delle organizzazioni esercenti un'impresa sociale, non aventi la forma di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, la disciplina contenuta nel citato decreto ministeriale 23 febbraio 2001, di rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti agli organi della liquidazione amministrativa, si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 febbraio 2001, recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza».

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per i controlli di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2016

Il Ministro: POLETTI

16A08873

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 dicembre 2016.

Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi. (Prot. n. 215).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 ed abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;

Visto l'art. 10, comma 3, del predetto regolamento (CE) n. 561/2006 che stabilisce che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l'infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro stato membro o di un Paese terzo;

Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

Visto l'art. 33, comma 3 del predetto regolamento (UE) n. 165/2014, con il quale si ribadisce che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni del regolamento stesso commesse dai loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada ed in particolare l'art. 174, comma 14, con il quale si dispone, tra l'altro, che l'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetta alle sanzioni amministrative previste dalla medesima disposizione;

Considerato che gli stati membri possono subordinare tale responsabilità alle infrazioni da parte dell'impresa previste dal primo comma, paragrafo 1, dell'art. 33 del predetto regolamento (UE) n. 165/2014 e dell'art. 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006;

Considerato altresì che l'art. 10, comma 3 del predetto regolamento (CE) n. 561/2006, secondo alinea, prescrive che stati membri possono tener conto di ogni prova atta a dimostrare che l'impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell'infrazione commessa;

Considerato che, fatte salve le altre prescrizioni ivi previste, tra gli obblighi a carico delle imprese di trasporto previsti dall'art. 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006 rientra anche quello di fornire ai conducenti le opportune istruzioni per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del regolamento stesso;

Considerato altresì che il regolamento (UE) n. 165/2014 ribadisce l'obbligo per le imprese di trasporto di garantire che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, sia digitali che analogici, ed effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente;

Considerato che il nuovo Codice della strada ed in particolare l'art. 174, comma 14, prescrive, tra l'altro, che le imprese sono tenute ad osservare le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006 ed attribuisce una responsabilità diretta delle imprese di autotrasporto, prevedendo apposite sanzioni;

Ritenuto che, fermi restando gli obblighi imposti alle imprese dal citato art. 174, comma 14 del nuovo Codice della strada circa la regolare tenuta dei documenti prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, l'organizzazio-

ne di specifici corsi di formazione in materia di corretto utilizzo del tachigrafo da parte delle imprese di trasporto e l'accertata frequenza di tali corsi da parte dei loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione, unitamente all'assolvimento degli oneri di informazione e di controllo posti a carico dell'impresa dal più volte citato regolamento (UE) n. 165/2014, può costituire elemento di valutazione per dimostrare l'esatto adempimento della prescrizione di cui all' art. 174, comma 14 del nuovo Codice della strada;
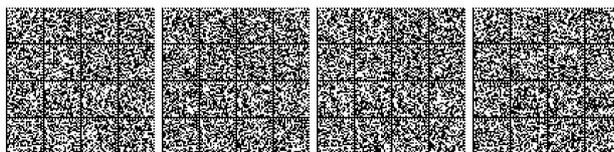
Ravvisata la necessità di dettare disposizioni uniformi in materia di formazione ed informazione dei conducenti, nonché di controllo sull'attività degli stessi, affinché le imprese possano adempiere agli obblighi imposti dai citati regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014;

Ritenuto che l'attività di formazione disciplinata dal presente decreto non costituisce specifica prescrizione normativa di carattere nazionale a carico delle imprese di autotrasporto e pertanto non si configura come obbligatoria;

Ritenuto opportuno procedere all'emanazione di un organico provvedimento in materia di formazione, informazione e controllo sul corretto utilizzo dell'apparecchio tachigrafico, disciplinando gli adempimenti da porre in essere, per quanto di rispettiva competenza, dalle imprese e dai soggetti erogatori dei corsi, nonché le caratteristiche dei docenti delle materie e delle relative procedure d'esame;

Considerato che con nota prot. n. 44940 del 30 novembre 2011 l'ufficio legislativo ha precisato che rientra nella competenza istituzionale del Direttore generale fornire tutte le direttive ed istruzioni necessarie al fine di assicurare chiarezza ed uniformità di applicazione delle disposizioni derivanti da norme comunitarie e/o nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i corsi di formazione sul corretto uso dell'apparecchio tachigrafico, analogico o digitale, dei conducenti definiti tali ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006, art. 4, lettera *c)*, che svolgono la propria attività, con o senza vincolo di subordinazione, in favore di imprese di autotrasporto di merci e persone, per conto proprio o per conto di terzi a norma dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.

2. Il presente decreto reca altresì disposizioni per assicurare il corretto assolvimento da parte delle imprese degli oneri di istruzione dei conducenti e di controllo sull'attività degli stessi di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3, ed in particolare in relazione agli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, art. 10, commi 1 e 2,

Art. 2.

Durata e programma dei corsi di formazione

1. I corsi di formazione hanno una durata minima di 8 ore; al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante il certificato di cui al successivo art. 5, della validità di cinque anni. Decorso tale termine il certificato non è più idoneo a dimostrare l'assolvimento dell'onere formativo di cui al successivo art. 7.

2. I corsi di formazione sono articolati secondo il programma definito nell'allegato 1 al presente decreto.

3. Ciascun corso di formazione può essere destinato ad ospitare un numero massimo di 40 partecipanti.

Art. 3.

Soggetti abilitati all'erogazione dei corsi

1. Possono svolgere i corsi di formazione disciplinati dal presente decreto:

a) le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica che abbiano ottenuto il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti; tale condizione può essere soddisfatta dalle autoscuole anche attraverso l'adesione ad un consorzio;

b) gli enti definiti come «soggetti attuatori» dall'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83;

c) gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di 150 ore per i trasporto di viaggiatori e di merci per conto di terzi di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 16 maggio 1991, n. 198;

d) gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione preliminare di 74 ore riservati alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi con mezzi di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t di cui al decreto dirigenziale del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 30 luglio 2012, n. 207;

e) le imprese di autotrasporto di merci e di viaggiatori, ivi compresi i consorzi e le cooperative, aventi in organico almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti con contratto a tempo indeterminato;

f) imprese sviluppatrici dei software di analisi, gestione e controllo dei tachigrafi che, negli ultimi tre anni, abbiano organizzato ed erogato almeno nove corsi di formazione specifica sull'utilizzo del tachigrafo, su incarico di soggetti pubblici o privati. Il possesso di tale requisito è accertato alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 5, cui tali imprese devono presentare domanda di accreditamento, compilata utilizzando il modello di cui all'allegato 2. L'ufficio, accertato il possesso dei requisiti, provvede a rilasciare l'autorizzazione, valida per lo svolgimento dei corsi su tutto il territorio nazionale.

Art. 4.

Docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi

1. I soggetti di cui all'art. 3 sono autorizzati all'erogazione dei corsi a condizione che si avvalgano di docenti muniti delle necessarie competenze per lo svolgimento dell'intervento formativo ed appositamente abilitati.

2. I docenti devono possedere i seguenti requisiti:

a) soggetti già abilitati all'insegnamento nelle materie correlate ai regolamenti comunitari n. 561/2006 e n. 165/2014 nei corsi per il conseguimento della CQC;

b) soggetti abilitati sia come insegnanti che come istruttori di autoscuola per le patenti superiori;

c) funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in quiescenza, già abilitati come esaminatori nei corsi per il conseguimento delle patenti superiori e della CQC, nonché soggetti che siano già stati individuati come docenti o esperti nei corsi di specializzazione sul tachigrafo con atto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

d) soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale che, negli ultimi tre anni, abbiano svolto docenze in almeno sei corsi di formazione sull'utilizzo del tachigrafo certificati da soggetti pubblici.

3. Ai fini della valutazione delle competenze possedute i soggetti di cui al comma 2, lettera *d)*, devono presentare domanda di accreditamento, compilata utilizzando il modello di cui all'allegato 3, alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 5. L'ufficio, accertato il possesso dei requisiti, provvede a rilasciare l'autorizzazione, valida per lo svolgimento dei corsi su tutto il territorio nazionale.

4. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità valuterà l'opportunità di istituire ed organizzare specifici corsi per abilitare docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi disciplinati dal presente decreto.

Art. 5.

Criteri per lo svolgimento e per l'organizzazione dei corsi

1. Le imprese di cui all'art. 1 che intendono far partecipare ai corsi disciplinati dal presente decreto il proprio personale così come individuato dal medesimo art. 1, devono comunicare al soggetto abilitato all'erogazione del corso la propria denominazione sociale, completa di numero di iscrizione alla camera di commercio e l'elenco nominativo dei partecipati con l'indicazione del luogo e della data di nascita.

2. I soggetti di cui al precedente art. 3 che intendono erogare i corsi di formazione disciplinati dal presente decreto sono tenuti a comunicare alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per territorio, in relazione alla sede del corso, esclusivamente a mezzo posta certificata, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio del corso, il luogo e le date di svolgimento del corso ed il nominativo dei docenti utilizzando il modello di cui all'allegato 4. La mancata o tardiva comunicazione comporterà l'invalidità del corso.

3. I soggetti erogatori dei corsi di formazione disciplinati dal presente decreto devono acquisire copia del documento di identità dei partecipanti e dei docenti, nonché prendere nota del luogo preciso e delle date di svolgimento del corso, del nome dei docenti, dei partecipanti ed i relativi orari di docenza e frequenza in un apposito registro che deve essere firmato dal soggetto erogatore e dai docenti; tale documentazione deve essere conservata, a cura del medesimo soggetto, per un periodo di almeno tre anni dalla data di ultimazione del corso.

4. Al termine del corso è rilasciato il certificato individuale di partecipazione al corso, conforme al modello individuato nell'allegato 5 che ha validità per un periodo di cinque anni dalla data della sua emissione.

5. Il certificato individuale di partecipazione deve essere redatto in triplice originale: uno per il soggetto che ha erogato il corso, uno per il partecipante ed uno per l'impresa di cui all'art. 1 e deve essere conservato per almeno tre anni dalla data di ultimazione del corso.

6. I corsi disciplinati dal presente decreto devono svolgersi in locali idonei.

Art. 6.

Assolvimento dell'onere formativo

1. Le imprese di cui all'art. 1 che intendono avvalersi della facoltà di somministrazione ai conducenti di cui all'art. 1 dei corsi disciplinati dal presente decreto, assolvono all'onere formativo di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.

Art. 7.

Assolvimento degli oneri di istruzione e di controllo

1. Ai fini della dimostrazione dell'assolvimento degli oneri di istruzione sull'attività dei conducenti da parte delle imprese di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3, ed in particolare in relazione agli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, art. 10, commi 1 e 2, le imprese stesse forniscono ai conducenti di cui all'art. 1 un documento redatto per iscritto, controfirmato dal conducente, contenente adeguate istruzioni circa le norme di comportamento cui devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida di cui al capo II del regolamento (CE) n. 561/2006 e al buon funzionamento del tachigrafo.

2. Il documento di cui al precedente comma ha validità, soltanto per l'impresa che lo ha rilasciato, per un anno dalla data della firma del conducente.

3. Ai fini della dimostrazione dell'assolvimento degli oneri di controllo, di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3, le imprese garantiscono verifiche periodiche, almeno ogni novanta giorni, sull'attività dei conducenti di cui all'art. 1. Dell'esito di tali controlli deve essere redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell'impresa per almeno un anno dalla data della redazione.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 12 dicembre 2016

Il direttore generale: FINOCCHI

ALLEGATO *1*

PROGRAMMA CORSI DI FORMAZIONE
SUL CORRETTO USO DELL'APPARECCHIO TACHIGRAFICO

1. Evoluzione della normativa dal regolamento (CEE) n. 1463/70 al regolamento (UE) n. 165/2014. Brevi cenni delle normative che hanno regolato e che regolamentano l'uso del tachigrafo e ne disciplinano le caratteristiche costruttive con particolare attenzione ai più recenti regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (UE) n. 164/15. Obbligo dell'uso del tachigrafo. Esenzioni.

2. Brevi cenni sul regolamento (CE) n. 561/06. Disciplina dei tempi di guida e di riposo - Esenzioni - Certificazioni - Deroghe.

3. Evoluzione tecnologica: dall'analogico al digitale. Descrizione delle tipologie meccaniche degli strumenti di registrazione. Avvento del tachigrafo digitale.

4. Uso del tachigrafo analogico. Descrizione dell'apparecchio e del foglio di registrazione (disco) e loro corretto uso.

5. Uso del tachigrafo digitale. Modelli, tipologie e descrizione della struttura dell'impianto del tachigrafo digitale.

6. Le carte tachigrafiche: descrizione dei vari tipi di carte e loro corretto uso.

7. Caratteristiche e funzionalità del tachigrafo digitale.

8. Lettura ed interpretazione delle stampe e dei pittogrammi del tachigrafo digitale.

9. Attività con simulatore di casi reali con strumenti adeguati per la pratica delle competenze acquisite.

10. Responsabilità amministrativa e penale a carico dei soggetti che circolano o mettono in circolazione veicoli sprovvisti di tachigrafo ovvero con tachigrafo manomesso o non funzionante.
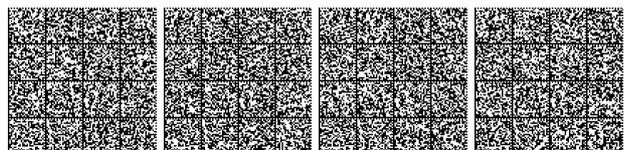
ALLEGATO *2*

Marca
da
bollo

Alla Direzione Generale per il
Trasporto Stradale e per
l'Intermodalità
DIVISIONE 5 - ROMA

OGGETTO: Imprese sviluppatrici dei software di analisi, gestione e controllo dei tachigrafi di cui all'articolo 3, lettera g) del Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016 che intendono erogare i corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici. DOMANDA DI ACCREDITAMENTO[1].

Il sottoscritto, Cognome ______________________ Nome ______________________

legale rappresentante dell'impresa____

P. IVA n. ______________________________ con sede in ______________________

Prov. (__),via ______________________________ Cap. __________, Tel ___________

iscritta alla CCIAA di ____________ descrizione attività[2] ______________________

____

indirizzo di posta certificata ____

Chiede di essere accreditato come soggetto erogatore dei corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici di cui al Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. cui può andare incontro per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, e che ciò può comportare la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 predetto decreto;

DICHIARA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000, N. 445, AI FINI DELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

a) Di aver organizzato ed erogato, negli ultimi tre anni, i seguenti corsi di formazione sull'utilizzo del tachigrafo su incarico di soggetti pubblici o privati[3]:

1) Denominazione del corso ______________________________________
svolto a___________________________ in data _________ della durata di ore ____
n. partecipanti ___ su incarico di ____

2) Denominazione del corso ______________________________________
svolto a___________________________ in data _________ della durata di ore ____
n. partecipanti ___ su incarico di ____

[1] Allegare alla domanda, da redigersi in bollo nella misura fissa stabilita dalle vigenti norme, un ulteriore marca da bollo da apporre sul provvedimento autorizzatorio.
[2] Riportare la descrizione attività denunciata alla CCIAA.
[3] Allegare copia delle fatture emesse nei confronti dei soggetti che hanno conferito l'incarico.

3) Denominazione del corso ____
svolto a___________________________ in data _________ della durata di ore ____
n. partecipanti ___ su incarico di ____

4) Denominazione del corso ____
svolto a___________________________ in data _________ della durata di ore ____
n. partecipanti ___ su incarico di ____

5) Denominazione del corso ____
svolto a___________________________ in data _________ della durata di ore ____
n. partecipanti ___ su incarico di ____

6) Denominazione del corso ____
svolto a___________________________ in data _________ della durata di ore ____
n. partecipanti ___ su incarico di ____

7) Denominazione del corso ____
svolto a___________________________ in data _________ della durata di ore ____
n. partecipanti ___ su incarico di ____

8) Denominazione del corso ____
svolto a___________________________ in data _________ della durata di ore ____
n. partecipanti ___ su incarico di ____

9) Denominazione del corso ____
svolto a___________________________ in data _________ della durata di ore ____
n. partecipanti ___ su incarico di ____

10) Denominazione del corso ____
svolto a___________________________ in data _________ della durata di ore ____
n. partecipanti ___ su incarico di ____

Firma[4]

____

[4] Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e s.m.i. la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata all'Ufficio competente insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

ALLEGATO *3*
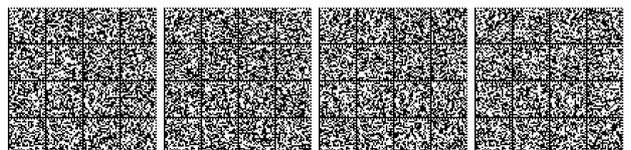
Marca
da
bollo

Alla Direzione Generale per il
Trasporto Stradale e per
l'Intermodalità
DIVISIONE 5 - ROMA

OGGETTO: Docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici di cui al Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016.
DOMANDA DI ACCREDITAMENTO[1].

Il sottoscritto, Cognome ______________________ Nome ______________________

Codice Fiscale ____________________ Nato/a ________________________________

Prov.____, il____________________, residente in ___________________, Prov.____,

via _________________________________Cap. __________, Tel _________________

e mail____

Chiede di essere accreditato come docente nell'ambito dei corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici di cui al Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. cui può andare incontro per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, e che ciò può comportare la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 predetto decreto;

DICHIARA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000, N. 445, AI FINI DELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

a) di essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale presso : ______________________________
____ in data _______________

b) Di aver svolto, negli ultimi tre anni, attività di docenza nei seguenti corsi di formazione sull'utilizzo del tachigrafo certificati da soggetti pubblici :

1)____
____

2)____
____

3)____
____

[1] Allegare alla domanda, da redigersi in bollo nella misura fissa stabilita dalle vigenti norme, un ulteriore marca da bollo da apporre sul provvedimento autorizzatorio.

4)____
____

5)____
____

6)____
____

7)____
____

8)____
____

9)____
____

Dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma[2]

____

[2] Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e s.m.i. la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata all'Ufficio competente insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

ALLEGATO *4*
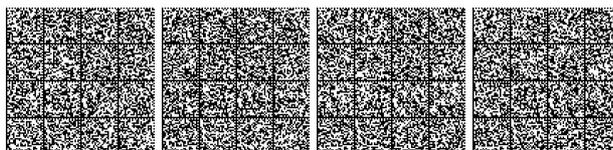
FAC SIMILE DI COMUNICAZIONE DI INIZIO CORSO[1]

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale[2]

Oggetto: Corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici di cui al Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016. Comunicazione di inizio corso.

Lo scrivente____ legale rappresentante[3]:

- o dell'autoscuola. (*Art. 3, lettera a)* del Decreto prot. n. 215 del 12 dicembre 2016)
- o del centro di istruzione automobilistica. (*Art. 3, lettera a)* del Decreto prot. n. 215 del 12 dicembre 2016)
- o del consorzio di autoscuole. (*Art. 3, lettera a)* del Decreto prot. n. 215 del 12 dicembre 2016)
- o del "soggetto attuatore" dall'art. 3, comma 2 del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83. (*Art. 3, lettera b)* del Decreto prot. n. 215 del 12 dicembre 2016)
- o dell' ente accreditato allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di 150 ore. (*Art. 3, lettera c)* del Decreto prot. n. 215 del 12 dicembre 2016)
- o dell'ente accreditato allo svolgimento dei corsi di formazione preliminare di 74 ore. (*Art. 3, lettera d)* del Decreto prot. n. 215 del 12 dicembre 2016)
- o dell' impresa di autotrasporto [4] di merci ❑ viaggiatori ❑ (*Art. 3, lettera e)* del Decreto prot. n. 215 del 12 dicembre 2016)
- o dell'impresa sviluppatrice di software di analisi, gestione e controllo dei tachigrafi. (*Art. 3, lettera f)* del Decreto prot. n. 215 del 12 dicembre 2016)

Denominazione o ragione sociale____

con sede in____________________________,Via_____________________________________

Codice Fiscale o partita IVA____

COMUNICA

Che in data ___________________

presso[5]____

inizierà il corso di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici di cui al Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016.

---

[1] Da trasmettere esclusivamente a mezzo posta certificata almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio del corso.
La mancata o tardiva comunicazione comporta l'invalidità del corso stesso.
Ogni variazione relativa alle informazioni fornite deve essere preventivamente comunicata a mezzo posta certificata.

[2] Indicare alla Direzione Generale Territoriale competente per territorio in relazione alla sede del corso.

[3] Contrassegnare l'ipotesi che ricorre

[4] Contrassegnare l'ipotesi che ricorre

[5] Indicare l'indirizzo dei locali dove ha luogo il corso.
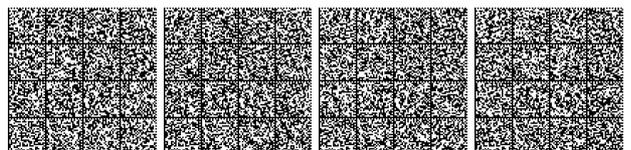
Il corso, della durata di ____ ore, sarà articolato su _____________giornata/e[6]

dalle ore ___ alle ore____ e dalle ore ____ alle ore ____ dei giorni[7] _________________________

Lo scrivente dichiara:
di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti;

di avvalersi dei seguenti docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi a norma dell' articolo 4 del Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016 (specificare i dati anagrafici completi ed allegare l'attestato di abilitazione):

Cognome__________________Nome____________________C.F.__________________________

Luogo e data di nascita___________________________Residenza___________________________

Autorizzazione prot. n. __________ del ______________ rilasciata da ____________________;

Cognome__________________Nome____________________C.F.__________________________

Luogo e data di nascita___________________________Residenza___________________________

Autorizzazione prot. n. __________ del ______________ rilasciata da ____________________;

Cognome__________________Nome____________________C.F.__________________________

Luogo e data di nascita___________________________Residenza___________________________

Autorizzazione prot. n. __________ del ______________ rilasciata da ____________________;

di avvalersi di materiale multimediale di apparecchi e simulatori, che si dichiara conforme ai programmi.

Lo scrivente si impegna:

1) a comunicare tempestivamente, a mezzo posta certificata ogni variazione relativa alle informazioni fornite;
2) a dotarsi di registri di iscrizione e di frequenza, redatti e conservati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016;
3) a consentire il libero accesso ai funzionari incaricati dell'espletamento delle attività ispettive nonché la visione e/o l'estrapolazione di copie di tutta la documentazione.

Luogo e Data ______________________

Firma e timbro

____

[6] Indicare il numero di ore (minimo 8) ed il numero delle giornate nelle quali si articolerà il corso.
[7] Indicare orari e date del corso.

ALLEGATO *5*

ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO SUL BUON FUNZIONAMENTO DEI TACHIGRAFI

(Art. 5, comma 4, del Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016)

Si attesta che il/la Sig.________________________________ nat_ a __________________________

prov. (__) il ____________ residente in __________________________ prov. (__) identificato a

mezzo[1] ______________ n. __________ rilasciato da ______________________ in data _________

dipendente[2]

- o dell'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi __________________________________
  iscritta all'Albo degli autotrasportatori al numero _____________ al REN al numero _________
  Partita IVA ____
- o dell'impresa di autotrasporto di viaggiatori ____
  Partita IVA ____
- o dell'impresa ____
  munita di licenza per l' autotrasporto di merci in conto proprio n. __________________________
  rilasciata da ____
  Partita IVA ____

ha frequentato presso[3]____

il corso di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici di cui al Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016 della durata di ore ___.

Nel o nei giorni[4]_______________________________

Luogo e data

Il DOCENTE[5]
(timbro e firma)

AUTORIZZAZIONE PROT________DEL___________
RILASCIATA DA ______________________________

Il firmatario del presente attestato si assume la responsabilità, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di quanto dichiarato.

Il presente attestato ha validità cinque anni dalla data del rilascio.

[1] Indicare gli estremi del documento di identità in corso di validità.
[2] Contrassegnare l'ipotesi che ricorre indicando la denominazione dell'impresa o ragione sociale e indirizzo completo.
[3] Indicare il soggetto che ha erogato il corso
[4] Indicare le date del o dei giorni in cui si sono tenuti i corsi
[5] Indicare gli estremi dell'autorizzazione o dell'accreditamento del docente. (N.B. La mancanza di tali dati rende invalido l'attestato)

16A08889

DECRETO 15 dicembre 2016.

Approvazione della tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada;

Visto il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;

Vista la decisione della Commissione europea del 17 dicembre 2009 sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada;

Visto il regolamento (UE) n. 1213/2010 della commissione del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/480, della commissione, del 1° aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento n. 1213/2010;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/403 della commissione del 18 marzo 2016 che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il documento della Commissione europea - Direzione generale mobilità e trasporti del 4 aprile 2016 intitolato «ERRU - *Serious and very serious infringements*» contenente, tra l'altro, l'indicazione della codifica di ciascuna infrazione alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del 10 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2015, recante «Disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada.

Considerata l'esigenza di effettuare la ricognizione delle norme nazionali sanzionatorie corrispondenti alle infrazioni alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/403, che comprende anche le fattispecie di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009, ai fini del sistema di scambio di informazioni tra Stati membri dell'Unione europea o partecipanti al medesimo regime di scambio tramite ERRU (*European registers of road transport undertakings*), sistema di interconnessione dei registri elettronici nazionali, e della valutazione del requisito dell'onorabilità ai sensi del regolamento n. 1071/2009;

Vista la nota n. 6017 del 13 ottobre 2016 dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la nota n. 300/A/8626/16/108/13/8 del 13 dicembre 2016 del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;

Visto in particolare l'art. 3 del regolamento (UE) n. 2016/403 della commissione del 18 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

È approvata l'allegata tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/403, che include anche le infrazioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009, e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile.

Art. 2.

Le modalità per lo scambio delle informazioni tra il Ministero dell'interno ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernenti le violazioni sanzionate in via definitiva relative alle fattispecie di cui alla tabella allegata, compiute sul territorio italiano dalle imprese nazionali, da quelle stabilite in un Stato dell'Unione europea o da quelle stabilite in altro Stato partecipante al regime di scambio tramite ERRU (*European registers of road transport undertakings*), sistema di interconnessione dei registri elettronici nazionali, sono quelle fissate d'intesa tra le strutture tecnico-informatiche e amministrative competenti dei due Ministeri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2016

Il direttore generale: FINOCCHI

ALLEGATO *1*

TABELLA RICOGNITIVA DI CORRELAZIONE NORMATIVA UE - NORMATIVA NAZIONALE SANZIONATORIA IN MATERIA DI TRASPORTO SU STRADA

Categoria	Codice infrazione ERRU	Descrizione tipo infrazione		Norma europea violata	Norma nazionale sanzionatoria					Note
					Tipo	N.	Art.	Com.	Ipot.	
IPG	101	*Superamento del 25% o più del periodo di guida totale massimo durante due settimane consecutive*	*Maggiore o uguale a 112 h 30*	REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 3	D.lgs	285/92	174	7	3	
IPG	102	*Superamento del 50% o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore senza ossevare una pausa o un periodo di riposo di almeno 4,5 ore.*	*Maggiore o uguale a 13 h 30 e senza interruzione/riposo*	REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 1	D.lgs	285/92	174	6		
IPG	103	*Superamento del 50% o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore senza ossevare una pausa o un periodo di riposo di almeno 4,5 ore.*	*Maggiore o uguale a 15 h e senza interruzione/riposo*	REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 1	D.lgs	285/92	174	6		
IPG	104	*Superamento del 25% o più del periodo di guida settimanale*	*Maggiore o uguale a 70 h*	REG. 561/2006 ART. 6,PAR. 2	D.lgs	285/92	174	7	3	
IPG	201	Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato (**p.es.: installazione del tachigrafo non effettuata da installatori, officine o costruttori di veicoli autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri, utilizzo di un tachigrafo sprovvisto di sigillo applicato o sostituito da installatori, officine o costruttori di veicoli autorizzati ovvero utilizzo di un tachigrafo sprovvisto di targhetta di installazione)**		REG. 165/2014 ART. 3, PAR. 1 e ART. 22	D.lgs 285/92, art. 179, commi 2 e (per l'impresa) 3					
IPG	202	Utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo		REG. 165/2014 ART. 32, PAR. 3	D.lgs	285/92	179	2		
IPG	203	Limitatore di velocità non installato		DIR. 92/6/CEE ARTT. 2 E 3	D.lgs	285/92	179	2 bis		
IPG	204	Utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di falsificare i dati di un limitatore di velocità o utilizzo di un dispositivo fraudolento di limitazione della velocità		DIR. 92/6/CEE	D.lgs	285/92	179	2 bis		
IPG	205	*Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente*		REG. 165/2014 ART. 32, PAR. 3	D.lgs L.	285/92 727/78	179 19	2		**In vigore a partire dal 12 gennaio 2017**
IPG	205	Falsificazione dei fogli di registrazione del tachigrafo		REG. 165/2014 ART. 32, PAR. 3	D.lgs L.	285/92 727/78	179 19	2		**In vigore fino all' 11 gennaio 2017**
IPG	206	Falsificazione dei dati scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente		REG. 165/2014 ART. 32, PAR. 3	D.lgs L.	285/92 727/78	179 19	2		**In vigore fino all' 11 gennaio 2017**
IPG	301	Guida in assenza di una valida prova che il controllo tecnico sia stato superato, come previsto dalla normativa UE.		DIR. 2014/45/UE ARTT. 8 E 10 e DIR. 2014/47/UE ART. 7, PAR. 1	D.lgs	285/92	80	14		

TABELLA RICOGNITIVA DI CORRELAZIONE NORMATIVA UE - NORMATIVA NAZIONALE SANZIONATORIA IN MATERIA DI TRASPORTO SU STRADA

IPG	**302**	Mancato mantenimento di un veicolo in condizioni di sicurezza e conformità, con conseguenti gravi carenze dell'impianto di frenatura, degli organi di sterzo, delle ruote/pneumatici, delle sospensioni o del telaio o di altri equipaggiamenti che possono creare un rischio immediato per la sicurezza stradale tale da portare alla decisione di fermo del veicolo		DIR. 2014/47/UE ART. 12, PAR. 2	D.lgs	285/92	79	4		
					D.lgs	285/92	175	2		
IPG	**401**	Trasporto di merci pericolose delle quali è vietato il trasporto		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	8		
IPG	**402**	Trasporto di merci pericolose in contenitori vietati o non approvati risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9		
IPG	**403**	Trasporto di merci pericolose non contrassegnate come tali sul veicolo, risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9		
IPG	**501**	*Trasporto di persone o merci in assenza di una patente di guida valida*		DIR. 2006/126/CE ARTT. 1 E 4	D.lgs	285/92	116	15		**In vigore a partire dal 12 gennaio 2017**
					D.lgs	285/92	116	15 bis		
					D.lgs	285/92	126	11		
					D.lgs	285/92	135	11		
					D.lgs	285/92	135	7		
					D.lgs	285/92	136 bis			
					D.lgs	285/92	136 ter			
					D.lgs	285/92	218	6		
IPG	**501**	Trasporto di persone in assenza di una patente di guida valida		DIR. 2006/126/CE ARTT. 1 E 4	D.lgs	285/92	116	15		**In vigore fino all' 11 gennaio 2017**
					D.lgs	285/92	116	15 bis		
					D.lgs	285/92	126	11		
					D.lgs	285/92	135	11		
					D.lgs	285/92	135	7		
					D.lgs	285/92	136 bis			
					D.lgs	285/92	136 ter			
					D.lgs	285/92	218	6		
IPG	**502**	Trasporto di merci in assenza di una patente di guida valida		DIR. 2006/126/CE ARTT. 1 E 4	D.lgs	285/92	116	15		**In vigore fino all' 11 gennaio 2017**
					D.lgs	285/92	116	15 bis		
					D.lgs	285/92	126	11		
					D.lgs	285/92	135	11		
					D.lgs	285/92	135	7		
					D.lgs	285/92	136 bis			
					D.lgs	285/92	136 ter			
					D.lgs	285/92	218	6		
IPG	**503**	Trasporto di passeggeri in assenza di una licenza		REG. 1073/2009 ART. 4						
IPG	**504**	Trasporto di merci in assenza di una licenza		REG. 1072/2009 ART. 3	L.	298/74	46	1		
IPG	**601**	Guida con una carta del conducente falsificata		REG. 165/2014 ART. 27	D.lgs	285/92	179	2		
IPG	**602**	Guida con una carta del conducente di cui il conducente non è titolare		REG. 165/2014 ART. 27	D.lgs	285/92	179	2		

TABELLA RICOGNITIVA DI CORRELAZIONE NORMATIVA UE - NORMATIVA NAZIONALE SANZIONATORIA IN MATERIA DI TRASPORTO SU STRADA

IPG	603	Guida con una carta del conducente che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti		REG. 165/2014 ART. 27	D.lgs	285/92	179	2		
IPG	701	Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N3	Maggiore o uguale al 20%	DIR. 96/53/CE ART. 1	D.lgs	285/92	167	2		
IPG	702	Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N2	Maggiore o uguale al 25%	DIR. 96/53/CE ART. 1	D.lgs	285/92	167	2		
IMG	800	Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore	Maggiore o uguale a 11 h	REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 1	D.lgs	285/92	174	6		
IMG	801	Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione	Maggiore o uguale a 12 h	REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 1	D.lgs	285/92	174	6		
IMG	802	Superamento del periodo di guida settimanale	Maggiore o uguale a 65 h ed inferiore a 70 h	REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 2	D.lgs	285/92	174	7	1	Da 65 h a 67 h 12
					D.lgs	285/92	174	7	3	Da 67 h 13 a 70 h
IMG	803	Superamento del periodo di guida totale massimo durante due settimane consecutive	Maggiore o uguale a 105 h ed inferiore a 112 h 30	REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 3	D.lgs	285/92	174	7	1	Da 105 h a 108 h
					D.lgs	285/92	174	7	3	Da 108 h 01 a 112 h 29
IMG	804	Superamento di un periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa	Maggiore o uguale a 6 h	REG. 561/2006 ART. 7	D.lgs	285/92	174	8		
IMG	805	Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto	Inferiore a 8 h 30	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 2	D.lgs	285/92	174	6		
IMG	806	Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione	Inferiore a 7 h	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 2	D.lgs	285/92	174	6		
IMG	807	Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore	3 h + [inferiore a 7 h]	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 2	D.lgs	285/92	174	5	2	Da 6 h 37 a 7 h
					D.lgs	285/92	174	6		Fino a 6 h 36
IMG	808	Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza	Inferiore a 7 h	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 5	D.lgs	285/92	174	6		
IMG	809	Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poichè inferiore a 24 ore	Inferiore a 20 h	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6	D.lgs	285/92	174	7	2	Da 19 h 13 a 20 h
					D.lgs	285/92	174	7	3	fino a 19 h 12
IMG	810	Periodo di riposo settimanale insufficiente poichè inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto	Inferiore a 36 h	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6	D.lgs	285/92	174	7	3	
IMG	811	Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare	Maggiore o uguale a 12 h	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6	D.lgs	285/92	174	7	3	
IMG	812	Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare	Maggiore o uguale a 12 h	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6 bis	D.lgs	285/92	174	7	3	
IMG	813	Periodo di riposo settimanale usufruito dopo dodici periodi di 24 ore consecutivi	Inferiore o uguale a 65 h	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6 bis lettera b), punto ii)	D.lgs	285/92	174	7	3	
IMG	814	Periodo di guida tra le 22:00 e le 6:00 superiore a 3 ore prima di osservare una pausa se vi siano più conducenti a bordo del veicolo	Maggiore o uguale a 4,5 h	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6 bis lettera d)	D.lgs	285/92	174	7	3	
IMG	815	Collegamento tra salario e distanza percorsa o volume delle merci trasportate		REG. 561/2006 ART. 10, PAR. 1	D.lgs	285/92	174	14		
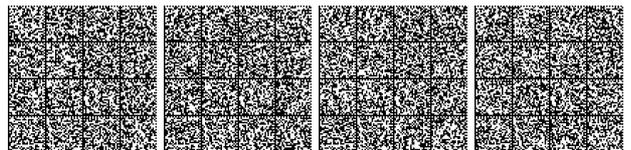
TABELLA RICOGNITIVA DI CORRELAZIONE NORMATIVA UE - NORMATIVA NAZIONALE SANZIONATORIA IN MATERIA DI TRASPORTO SU STRADA

IMG	**816**	Mancata o inadeguata organizzazione dell'attività dei conducenti, mancata o inadeguata impartizione di istruzioni ai conducenti finalizzate al rispetto della normativa		REG. 561/2006 ART. 10, PAR. 2	D.lgs	285/92	174	14		
IMG	**817**	Utilizzo di un tachigrafo non sottoposto a ispezione da parte di un'officina autorizzata		REG. 165/2014 ART.23, PAR. 1	D.lgs	285/92	179	2		
IMG	**818**	Il conducente è titolare e/o usa più di una carta del conducente		REG. 165/2014 ART.27	L.	727/78	19			
IMG	**819**	Tachigrafo non funzionante correttamente		REG. 165/2014 ART.32, PAR. 1	D.lgs	285/92	179	2		
					D.lgs	285/92	179	3		
IMG	**820**	Tachigrafo utilizzato in modo improprio (*p.es. uso scorretto deliberato, volontario o imposto, mancanza di istruzioni sul corretto uso…*)		REG. 165/2014 ART.32, PAR. 1 e ART. 33, PAR. 1	L.	727/78	19			
IMG	**821**	L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati		REG. 165/2014 ART.33, PAR. 2	D.lgs	285/92	174	14		
IMG	**822**	Dati registrati e memorizzati non disponibili per un periodo di almeno un anno		REG. 165/2014 ART.33, PAR. 2	D.lgs	285/92	174	14		
					L.	727/78	19			
IMG	**823**	Uso scorretto dei fogli di registrazione/della carta del conducente		REG. 165/2014 ART.34, PAR. 1	D.lgs	285/92	179	2		
					L.	727/78	19			
IMG	**824**	Ritiro non autorizzato di fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti		REG. 165/2014 ART.34, PAR. 1	D.lgs	285/92	179	2		
IMG	**825**	Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato, con perdita di dati		REG. 165/2014 ART.34, PAR. 1	D.lgs	285/92	179	2		
IMG	**826**	Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati, con dati illeggibili		REG. 165/2014 ART.34, PAR. 2	D.lgs	285/92	179	2		
IMG	**827**	Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto		REG. 165/2014 ART.34, PAR. 3	L.	727/78	19			
IMG	**828**	Uso scorretto del dispositivo di commutazione		REG. 165/2014 ART.34, PAR. 5	D.lgs	285/92	179	2		
					L.	727/78	19			
IMG	**829**	Rifiuto al controllo		REG. 165/2014 ART. 36	D.lgs	285/92	179	2	1	
IMG	**830**	Non in grado di presentare registrazioni del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti		REG. 165/2014 ART. 36	D.lgs	285/92	179	2		
					L.	727/78	19			
IMG	**831**	Non in grado di presentare registrazioni della carta del conducente se il conducente ne possiede una		REG. 165/2014 ART. 36	L.	727/78	19			
IMG	**832**	Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 28 giorni precedenti		REG. 165/2014 ART. 36	L.	727/78	19			
IMG	**833**	Non in grado di presentare la carta del conducente se il conducente ne possiede una		REG. 165/2014 ART. 36	D.lgs	285/92	179	2		
IMG	**834**	Tachigrafo non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati		REG. 165/2014 ART. 37, PAR. 1 e ART. 22, PAR. 1	L.	727/78	17			

TABELLA RICOGNITIVA DI CORRELAZIONE NORMATIVA UE - NORMATIVA NAZIONALE SANZIONATORIA IN MATERIA DI TRASPORTO SU STRADA

IMG	835	Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai periodi di tempo che non vengono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del veicolo		REG. 165/2014 ART. 37, PAR. 2	L.	727/78	18			
					D.lgs	285/92	179	2		
IMG	836	Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 48 ore se è già stata sfruttata la possibilità di estenderla a 60 ore	Maggiore o uguale a 60 h	DIR. 2002/15 ART. 4	D.lgs	234/07	9	1	2	
IMG	837	Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 60 ore se non è stata concessa alcuna deroga a norma dell'articolo 8	Maggiore o uguale a 70 h	DIR. 2002/15 ART. 4	D.lgs	234/07	9	1	2	
IMG	838	Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro compreso tra sei e nove ore	Inferiore o uguale a 10 minuti	DIR. 2002/15 ART. 5, PAR.1	D.lgs	234/07	9	2		
IMG	839	Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro superiore a nove ore	Inferiore o uguale a 20 minuti	DIR. 2002/15 ART. 5, PAR.1	D.lgs	234/07	9	2		
IMG	840	Orario di lavoro giornaliero per ciascun periodo di 24 ore qualora sia svolto lavoro notturno in assenza di deroga concessa ai sensi dell'articolo 8	Maggiore o uguale a 13 h	DIR. 2002/15 ART. 7, PAR.1	D.lgs	234/07	9	4		
IMG	841	Falsificazione dei dati riguardanti gli orari di lavoro o rifiuto di fornire i registri agli ispettori da parte dei datori di lavoro		DIR. 2002/15 ART. 9	D.lgs	234/07	9	5		
IMG	842	Falsificazione di registri o rifiuto di fornire i registri agli ispettori da parte di conducenti dipendenti/autonomi		DIR. 2002/15 ART. 9	D.lgs	234/07	9	5		
IMG	843	Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N3	Maggiore o uguale al 10% e inferiore al 20%	DIR. 96/53/CE ART. 1	D.lgs	285/92	167	2		
IMG	844	Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N2	Maggiore o uguale al 15% e inferiore al 25%	DIR. 96/53/CE ART. 1	D.lgs	285/92	167	2		
					D.lgs	285/92	167	3		
IMG	845	Superamento della lunghezza massima autorizzata	Maggiore o uguale a 20%	DIR. 96/53/CE ART. 1	D.lgs	285/92	61	7		
					D.lgs	285/92	10			
IMG	846	Superamento della larghezza massima autorizzata	Maggiore o uguale a 3,10 metri	DIR. 96/53/CE ART. 1	D.lgs	285/92	61	7		
					D.lgs	285/92	10			
IMG	847	Limitatore di velocità che non soddisfa i requisiti tecnici applicabili		DIR. 92/6/CEE ART. 5	D.lgs	285/92	179	2 bis		
IMG	848	Trasporto di merci o passeggeri senza qualificazione iniziale obbligatoria e/o formazione periodica obbligatoria		DIR. 2003/59/CE ART. 3	D.lgs	285/92	116	16		
					D.lgs	285/92	126	11		
IMG	849	Fuoriuscita di sostanze pericolose		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9		
IMG	850	Trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9		
IMG	851	Trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9		
IMG	852	Veicolo non più conforme alle norme di omologazione e che presenta quindi un rischio immediato		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9		

TABELLA RICOGNITIVA DI CORRELAZIONE NORMATIVA UE - NORMATIVA NAZIONALE SANZIONATORIA IN MATERIA DI TRASPORTO SU STRADA

IMG	**853**	Mancato rispetto delle norme in materia di stivaggio e fissaggio del carico		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9 ter		
IMG	**854**	Mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9		
IMG	**855**	Mancato rispetto delle norme che limitano le quantità trasportate in una unità di trasporto, compresi i livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9		
IMG	**856**	Assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate che permettano di accertare il livello di gravità dell'infrazione **(p.es.: numero ONU, designazione ufficiale di trasporto, gruppo d'imballaggio)**		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9 bis		
IMG	**857**	Conducente privo del certificato regolamentare di formazione professionale		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	116	16		
IMG	**858**	Uso di fuoco o di luci non protette		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9 ter		
IMG	**859**	Mancato rispetto del divieto di fumare		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9 ter		
IMG	**860**	L'impresa di trasporto o il conducente non sono in grado di presentare agli ispettori una licenza comunitaria valida o una copia certificata conforme della licenza comunitaria valida **(vale a dire: la licenza comunitaria o la copia certificata conforme della licenza comunitaria è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)**		REG. 1072/2009 ART. 4	L.	298/74	46	1		
IMG	**861**	Trasporto di merci in assenza di un attestato di conducente valido		REG. 1072/2009 ARTT. 3 E 5	L.	298/74	46	1		
IMG	**862**	Il trasportatore o il conducente non sono in grado di presentare agli agenti preposti al controllo una licenza comunitaria valida o una copia certificata conforme della licenza comunitaria valida **(vale a dire: la licenza comunitaria o la copia certificata conforme della licenza comunitaria è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)**		REG. 1073/2009 ART. 4, PAR. 3						
IMG	**863**	Servizi regolari effettuati senza un'autorizzazione valida **(vale a dire: l'autorizzazione è inesistente, falsificata, revocata, scaduta, usata scorrettamente ecc.)**		REG. 1073/2009 ARTT. 5 E 6	D.lgs	285/92	87	6		
IMG	**864**	Paratie non sufficientemente forti per resistere al peso degli animali		REG. 1/2005 ALL. I, CAPO II	D.lgs	151/07	7	2		
IG	**900**	Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti		REG. 561/2006 ART. 5, PAR. 1	D.lgs	285/92	115	3		
					D.lgs	285/92	174	14		
IG	**901**	Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore, in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore	Maggiore o uguale a 10 h ed inferiore ad 11 h	REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 1	D.lgs	285/92	174	5	1	Da 10 h 00 a 10h 48
					D.lgs	285/92	174	6		Da 10 h 49 a 10 h 59
IG	**902**	Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione	Maggiore o uguale a 11 h ed inferiore a 12 h	REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 1	D.lgs	285/92	174	5	1	

TABELLA RICOGNITIVA DI CORRELAZIONE NORMATIVA UE - NORMATIVA NAZIONALE SANZIONATORIA IN MATERIA DI TRASPORTO SU STRADA

IG		903	Superamento del periodo di guida settimanale	Maggiore o uguale a 60 h ed inferiore a 65 h	REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 2	D.lgs	285/92	174	4	1	Da 60 h a 61 h 36
						D.lgs	285/92	174	7	1	Da 61 h 37 a 64 h 59
IG		904	Superamento del periodo di guida totale massimo durante due settimane consecutive	Maggiore o uguale a 100 h ed inferiore a 105 h	REG. 561/2006 ART. 6, PAR. 3	D.lgs	285/92	174	7	1	
IG		905	Superamento di un periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa	Maggiore o uguale a 5 h ed inferiore a 6 h	REG. 561/2006 ART. 7	D.lgs	285/92	174	8		
IG		906	Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto	Maggiore o uguale a 8 h 30 ed inferiore a 10 h	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 2	D.lgs	285/92	174	4	2	Da 9 h 54 a 9 h 59
						D.lgs	285/92	174	5	2	Da 8 h 49 a 9 h 53
						D.lgs	285/92	174	6		Da 8 h 30 a 8 h 48
IG		907	Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione	Maggiore o uguale a 7 h ed inferiore a 8 h	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 2	D.lgs	285/92	174	5	2	Da 7 h 13 a 7 h 59
						D.lgs	285/92	174	6		Da 7 h 00 a 7 h 12
IG		908	Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore	3 h + [maggiore o uguale a 7 h ed inferiore a 8 h]	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 2	D.lgs	285/92	174	4	2	Da 7 h 48 a 7 h 59
						D.lgs	285/92	174	5	2	Da 7 h 00 a 7 h 47
IG		909	Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza	Maggiore o uguale a 7 h ed inferiore a 8 h	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 5	D.lgs	285/92	174	5	2	Da 7 h 12 a 7 h 59
						D.lgs	285/92	174	6		Da 7 h 00 a 7 h 11
IG		910	Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poichè inferiore a 24 ore	Maggiore o uguale a 20 h ed inferiore a 22 h	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6	NO SANZIONE					Da 21 h 36 a 22 h
						D.lgs	285/92	174	7	2	Da 20 h 00 a 21 h 35
IG		911	Periodo di riposo settimanale insufficiente poichè inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto	Maggiore o uguale a 36 h ed inferiore a 42 h	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6	NO SANZIONE					Da 40 h 30 a 42h
						D.lgs	285/92	174	7	2	Da 36 h 00 a 40 h 29
IG		912	Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente peirodo di riposo settimanale regolare	Maggiore o uguale a 3 h ed inferiore a 12 h	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6	D.lgs	285/92	174	7	2	
IG		913	Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare	Maggiore o uguale a 3 h ed inferiore a 12 h	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6 bis	D.lgs	285/92	174	7	2	
IG		914	Periodo di riposo settimanale usufruito dopo dodici periodi di 24 ore consecutivi	Maggiore di 65 h ed inferiore o uguale a 67 h	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6 bis lettera b), punto ii)	D.lgs	285/92	174	7	2	
IG		915	Periodo di guida tra le 22:00 e le 6:00 superiore a 3 ore prima di osservare una pausa se vi siano più conducenti a bordo del veicolo	Maggiore di 3 h ed inferiore a 4,5 h	REG. 561/2006 ART. 8, PAR. 6 bis lettera d)	D.lgs	285/92	174	7	2	
IG		916	Mancato inserimento del foglio di registrazione o della carta del conducnete nella fessura corretta del tachigrafo (multipresenza)		REG. 165/2014 ART.34, PAR. 4	D.lgs	285/92	179	2		
IG		917	Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 48 ore se è già stata sfruttata la possibilità di estenderla a 60 ore	Maggiore o uguale a 56 h ed inferiore a 60 h	DIR. 2002/15 ART. 4	D.lgs	234/07	9	1	2	
IG		918	Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 60 ore se non è stata concessa alcuna deroga a norma dell'articolo 8	Maggiore o uguale a 65 h ed inferiore a 70 h	DIR. 2002/15 ART. 4	D.lgs	234/07	9	1	1	Da 65 h a 66 h
						D.lgs	234/07	9	1	2	Da 66 h 01 a 69 h 59

TABELLA RICOGNITIVA DI CORRELAZIONE NORMATIVA UE - NORMATIVA NAZIONALE SANZIONATORIA IN MATERIA DI TRASPORTO SU STRADA

IG	**919**	Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro compreso tra sei e nove ore	Maggiore di 10 minuti ed inferiore o uguale a 20 minuti	DIR. 2002/15 ART. 5, PAR.1	D.lgs	234/07	9	2		
IG	**920**	Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro superiore a nove ore	Maggiore di 20 minuti ed inferiore o uguale a 30 minuti	DIR. 2002/15 ART. 5, PAR.1	D.lgs	234/07	9	2		
IG	**921**	Orario di lavoro giornaliero per ciascun periodo di 24 ore qualora sia svolto lavoro notturno in assenza di deroga concessa ai sensi dell'articolo 8	Maggiore o uguale a 11 h ed inferiore a 13 h	DIR. 2002/15 ART. 7, PAR.1	D.lgs	234/07	9	4		
IG	**922**	Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N3	Maggiore o uguale al 5% ed inferiore al 10%	DIR. 96/53 ART. 1	D.lgs	285/92	167	2		
IG	**923**	Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N2	Maggiore o uguale al 5% ed inferiore al 15%	DIR. 96/53 ART. 1	D.lgs	285/92	167	2		
					D.lgs	285/92	167	3		
IG	**924**	Superamento della lunghezza massima autorizzata	Maggiore del 2% ed inferiore del 20%	DIR. 96/53 ART. 1	D.lgs	285/92	61	7		
IG	**925**	Superamento della larghezza massima autorizzata	Maggiore o uguale a 2,65 ed inferiore a 3,10	DIR. 96/53 ART. 1	D.lgs	285/92	61	7		
IG	**926**	Limitatore di velocità non installato da officina autorizzata		DIR. 92/6/CEE ART. 5	D.lgs	285/92	179	2 bis		
IG	**927**	Conducente non in grado di presentare la carta di qualificazione valida o la patente di guida con il contrassegno, come stabilito dal diritto nazionale **(p.es.:smarrita, dimenticata, danneggiata, illeggibile)**		DIR. 2003/59/CE ART. 10 E ALL. II	D.lgs	285/92	180	7		
IG	**928**	Utilizzo di una patente di guida danneggiata o illegibile o non conforme al modello comune		DIR. 2006/126/CE ART.1, ALL. I	NO SANZIONE					
IG	**929**	Veicolo non adeguatamente sorvegliato o parcheggiato		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9		
IG	**930**	Unità di trasporto comprendente più di un rimorchio/semirimorchio		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9		
IG	**931**	Veicolo non più conforme alle norme di omologazione ma che non presenta un rischio immediato		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9		
IG	**932**	Veicolo non provvisto degli estintori funzionanti prescritti		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9		
IG	**933**	Veicolo sprovvisto dell'attrezzatura prevista nell'ADR o nelle istruzioni scritte		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9		
					D.lgs	285/92	168	9 bis		
IG	**934**	Trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o grandi imballaggi, ovvero di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9 ter		
IG	**935**	Trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9		
IG	**936**	Cisterne o container-cisterna (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9		
IG	**937**	Etichettatura,marcatura o placcatura non corretta del veicolo e/o contenitore		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9		
					D.lgs	285/92	168	9 ter		

TABELLA RICOGNITIVA DI CORRELAZIONE NORMATIVA UE - NORMATIVA NAZIONALE SANZIONATORIA IN MATERIA DI TRASPORTO SU STRADA

IG		938	Assenza di istruzioni scritte conformi all'ADR ovvero istruzioni scritte non pertinenti alle merci trasportate		DIR. 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1	D.lgs	285/92	168	9 bis		
IG		939	L'impresa di trasporto o il conducente non sono in grado di presentare agli agenti preposti al controllo un attestato di conducente valido o una copia certificata conforme dell'attestato del conducente		REG. 1072/2009 ARTT. 3 E 5	L.	298/74	46	1		
IG		940	Il conducente non è in grado di presentare l'autorizzazione agli agenti preposti al controllo **(vale a dire l'autorizzazione è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)**		REG. 1073/2009 ART. 19	D.lgs	285/92	87	6		
IG		941	Le fermate dei servizi regolari in uno Stato membro non corrispondono all'autorizzazione concessa		REG. 1073/2009 ARTT. 5 E 6	D.lgs	285/05	7	2		limitatamente ai servizi di linea interregionali ed internazionali extra UE
IG		942	Guida in assenza del foglio di viaggio necessario **(vale a dire: il foglio di viaggio è inesistente, falsificato, non contiene le informazioni richieste ecc.)**		REG. 1073/2009 ART. 12	L.	218/03	9	1		
IG		943	Utilizzo di rampe di carico o di scarico con superfici scivolose, prive di protezioni laterali o troppo ripide		REG. 1/2005 ALL. I, CAPO III	D.lgs	151707	7	3		
IG		944	Utilizzo di piattaforme di sollevamento o di piani superiori senza barriere di sicurezza che impediscano la caduta o la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico		REG. 1/2005 ALL. I, CAPO III	D.lgs	151707	7	3		
IG		945	Mezzi di trasporto non autorizzati per lunghi viaggi o non autorizzati per il tipo di animali trasportati		REG. 1/2005 ART. 7	D.lgs	151707	6	1		
IG		946	Trasporto effettuato senza valida documentazione richiesta, giornale di viaggio o autorizzazione del trasportatore o certificato di idoneità		REG. 1/2005 ARTT. 4, 5 e 6	D.lgs 151/07 articolo 5, comma 1 (documentazione) e articolo 4, comma 2 (certificato di idoneità) articolo 3 comma 2 (autorizzazione)					

16A08869
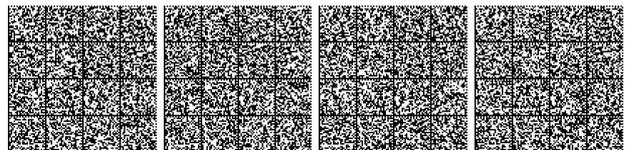
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 dicembre 2016.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela della Cipolla bianca di Margherita IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Cipolla bianca di Margherita».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroal i mentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 1865 della Commissione del 7 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 275 del 20 ottobre 2015 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Cipolla bianca di Margherita»;

Vista l'istanza presentata in data 29 ottobre 2015 (prot. Mipaaf n. 73576 del 30 ottobre 2015) dal Consorzio per la tutela della Cipolla bianca di Margherita IGP con sede legale in Margherita di Savoia (BT), Via Ronzino n. 4, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <produttori agricoli> nella filiera <ortofrutticoli e cereali non trasformati> individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato CSQA, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Cipolla bianca di Margherita»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela della Cipolla bianca di Margherita IGP, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela della Cipolla bianca di Margherita IGP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Cipolla bianca di Margherita» registrata con regolamento (UE) n. 1865 della Commissione del 7 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 275 del 20 ottobre 2015.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela della Cipolla bianca di Margherita IGP, con sede in Margherita di Savoia (BT), Via Ronzino n. 4, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Cipolla bianca di Margherita».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Cipolla bianca di Margherita» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Cipolla bianca di Margherita» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata dall'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2016

Il dirigente: POLIZZI

16A08872
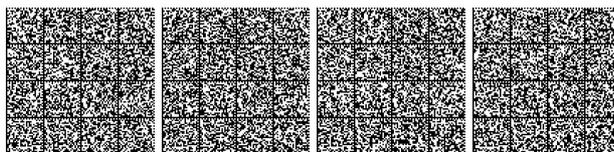
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 novembre 2016.

Scioglimento della «Bitex Impresa società cooperativa», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Unione italiana cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Bitex impresa società cooperativa» con sede in Alessandria (codice fiscale 02262820067), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Squarciapino, nato a Torino l'11 febbraio 1967 (codice fiscale SQRFBA-67B11L219Y), ivi domiciliato in corso Vinzaglio n. 31.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A08880

DECRETO 28 novembre 2016.

Scioglimento della «TIK-VES società cooperativa», in Alba e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «TIK-VES società cooperativa» con sede in Alba (CN) (codice fiscale 02922830043), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Gianna Casamassima, nata a La Spezia il 25 novembre 1960 (codice fiscale CSMGNN-60S65E463W), domiciliata in Torino, corso Vinzaglio, n. 5.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A08887

DECRETO 28 novembre 2016.

Scioglimento della «Coopevolution società cooperativa sociale», in Asti e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coopevolution società cooperativa sociale» con sede in Asti (codice fiscale 01425200050), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Binello, nato a Asti il 9 novembre 1974 (codice fiscale BNLLRT74S09A479Q), ivi domiciliato in Frazione Sessant, n. 72.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A08888

DECRETO 30 novembre 2016.

Scioglimento della «Ristorante Pizzeria Coccoricò società cooperativa», in Terzigno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ristorante Pizzeria Coccoricò società cooperativa» con sede in Terzigno (NA) (codice fiscale 07049331213), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Reale, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 20 gennaio 1953 (codice fiscale RLEGNN53A20H892X), domiciliato in Napoli, via Firenze n. 76.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A08882
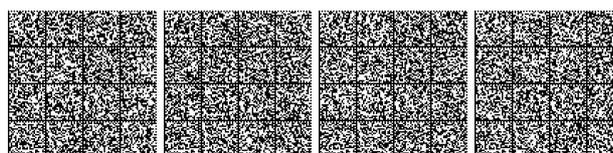
DECRETO 30 novembre 2016.

Scioglimento della «Santa Luisa cooperativa sociale a r.l. onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, poiché la cooperativa non è in grado di raggiungere lo scopo mutualistico;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Santa Luisa cooperativa sociale a r.l. onlus» con sede in Roma (codice fiscale 10492971006), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Filippo Geraci, nato a Roma il 2 giugno 1968 (codice fiscale GRCGPP68H02H501W), domiciliato in Roma, via Giuseppe Ferrari, n. 11.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A08883

DECRETO 30 novembre 2016.

Scioglimento della «G.S.M. società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero, dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «trasferito»;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «G.S.M. società cooperativa» con sede in Milano (codice fiscale 07451600964), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mario Mannato, nato a Rossano (CS) l'11 marzo 1979 (codice fiscale MNNMRA79C11H579V), domiciliato in Milano, via Panfilo Castaldi n. 8.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A08884

DECRETO 30 novembre 2016.

Scioglimento della «Il Quadrifoglio società cooperativa sociale a r.l.», in Anzio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

«Il Quadrifoglio società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Anzio (RM) (codice fiscale 11509441009), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Sergio Falcone, nato a Napoli il 5 settembre 1969 (codice fiscale FLCSRG69P05F839T), domiciliato in Napoli, via D. Cimarosa, n. 69.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A08885

DECRETO 30 novembre 2016.

Scioglimento della «WLF Service società cooperativa», in Pomezia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «WLF Service società cooperativa», con sede in Pomezia (RM) (codice fiscale 11907641002), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Maria Grazia Leuci, nata a Tivoli (RM) il 1° luglio 1955 (codice fiscale LCEMGR55L41L182F), domiciliata in Roma, viale dell'Oceano Indiano n. 25.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A08886

DECRETO 2 dicembre 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Piccola Impresa società cooperativa in liquidazione», in Torino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2014, n. 530/2014, con il quale la società cooperativa «Piccola Impresa società cooperativa in liquidazione», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Antonio D'Agostino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 30 marzo 2016 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Antonio D'Agostino dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Nicola Cappellazzo, nato a Torino il 19 ottobre 1977, (codice fiscale CPPNCL77R19L219O) ivi domiciliato in via Vela n. 35, in sostituzione del dott. Antonio D'Agostino, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 dicembre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A08881
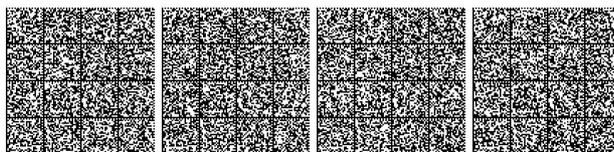
DECRETO 2 dicembre 2016.

Determinazione, per l'anno 2017, del contributo dovuto dalle imprese di assicurazioni alla CONSAP S.p.A. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto, l'art. 303 del predetto Codice e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nell'esercizio 2015, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 0179220/16 del 29 luglio 2016, nella quale si rappresenta l'opportunità di mantenere per l'anno 2017 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 5% a suo tempo determinata per gli anni 2015 e 2016, pari a quella massima legislativamente prevista;

Visto il provvedimento n. 51 del 18 novembre 2016, dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2017;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di confermare, per il 2017, l'aliquota contributiva nella misura del 5%, pari a quella massima legislativamente prevista, stabilita per l'esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare, per l'anno 2017, alla CONSAP — Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. — Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia è determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2017, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2017 determinato applicando l'aliquota del 5% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2017, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A08897

DECRETO 2 dicembre 2016.

Determinazione, per l'anno 2017, del contributo dovuto dalle imprese di assicurazioni alla CONSAP S.p.A. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto l'art. 285 del predetto Codice e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada e dell'organismo di indennizzo nell'esercizio 2015, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 0179176/16 del 29 luglio 2016, nella quale si rappresenta l'opportunità di mantenere per l'anno 2017 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 2,50%, a suo tempo determinata per gli anni 2015 e 2016;

Visto il provvedimento n. 51 del 18 novembre 2016, dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2017;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di confermare, per il 2017, l'aliquota contributiva nella misura del 2,50%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare, per l'anno 2017, alla CONSAP — Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. — Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2017, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2017 determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2017, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A08898

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 dicembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 422).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, nonché del 29 novembre 2016, n. 418, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016»;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle verifiche di agibilità degli edifici

1. In ragione dell'elevato numero di edifici da sottoporre a verifica a seguito dell'aggravamento della situazione di danneggiamento conseguente agli eventi sismici della fine di ottobre, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza lo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in premessa attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, disciplinato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016, è sospeso, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Allo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di proprietà privata attraverso la compilazione della scheda AeDES per l'intera unità strutturale, secondo le istruzioni fornite nel manuale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, provvedono, solo a seguito dell'esito di «non utilizzabilità» secondo la scheda FAST elaborata ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 405/2016, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, su diretto incarico del proprietario o avente diritto, in ragione del fatto che tale procedimento è previsto quale condizione abilitante per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge n. 189/2016. Nell'ambito della definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei predetti contributi, il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, con proprio provvedimento, disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma.

3. Nei comuni non ricompresi nell'allegato 1 al decreto-legge n. 189/2016 e nell'ordinanza commissariale n. 3/2016, i sopralluoghi di agibilità con scheda FAST di cui al comma 2 vengono effettuati sulla base della presentazione di un'istanza da parte del richiedente avente diritto, corredata da ordinanza sindacale di sgombero, se esistente, ovvero da una perizia giurata che comprovi il nesso di causalità diretto tra i danni verificatesi e l'evento, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 189/2016.

4. Le schede prodotte dall'attività di cui al comma 1 sono utilizzate dai comuni ai fini della ricognizione e quantificazione dei fabbisogni delle SAE previste dall'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016.

5. La DiComaC continua a provvedere al coordinamento delle attività di rilievo mediante la scheda AeDES, ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'OCDPC 392 del 6 settembre 2016, esclusivamente con riferimento:

a) agli edifici pubblici;

b) al completamento dei rilievi nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata;

c) agli edifici con scheda FAST con esito «sopralluogo non eseguito» per contestuale richiesta di approfondimento mediante scheda AeDES;

d) ai sopralluoghi ripetuti su richiesta, con perizia asseverata di un tecnico di parte, sia su edifici già classificati con scheda AeDES che su edifici dichiarati agibili a seguito di sopralluogo FAST;

e) ai sopralluoghi da ripetere in relazione all'esito «D» di scheda AeDES rilasciato da tecnici coordinati dalla DiComaC.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2016

Il Capo del Dipartimento della protezione civile
CURCIO

16A08891
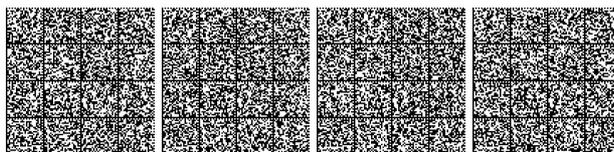
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 agosto 2016.

Accordo di partenariato - Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). (Delibera n. 43/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 1311/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativi alla disciplina e alla quantificazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria - per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visti inoltre gli articoli 5 e seguenti della predetta legge n. 183/1987 che istituiscono il Fondo di rotazione e disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relative alla programmazione economica e finanziaria, al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento. per lo sviluppo e la coesione economica, ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che prevede altresì l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e la ripartizione delle sue funzioni e di quelle del DPC;

Vista la delibera di questo Comitato n. 8/2015, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18/2014 - dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 25 febbraio 2016 recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti e visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale viene delegato al Sottosegretario l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, per il cui esercizio lo stesso Sottosegretario si avvale del citato DPC;

Vista la delibera di questo Comitato n. 9/2015 con la quale sono stati approvati gli indirizzi operativi ed è stato disposto il riparto finanziario di 90 milioni euro stanziati dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) per il triennio 2014-2016 per il rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese;

Considerato che l'art. 1 della citata legge di stabilità 2014 individua, quale strumento attuativo di cooperazione interistituzionale, l'accordo di programma quadro (APQ), di cui all'art. 2 comma 203 lettera *c)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in particolare l'art. 1, comma 674, che ha destinato al rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017;

Vista la nota n. USS_De Vincenti 1150 del 6 giugno 2016, e la successiva USS_De Vicenti 2623 del 27 luglio 2016, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale, e le allegate note informative predisposte dal Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che per quanto concerne lo stato di attuazione della suindicata Strategia, il processo di selezione è avvenuto attraverso una procedura di istruttoria pubblica, svolta congiuntamente da tutte le amministrazioni centrali presenti all'interno del Comitato tecnico aree interne e dalla regione o provincia autonoma interessata; istruttoria

che si è conclusa con la selezione di 66 aree progetto, per un complesso di 995 comuni, e che ha visto l'individuazione di ulteriori 22 aree pilota, con la sola esclusione della Provincia autonoma di Bolzano che non ha partecipato alla Strategia per le aree interne;

Tenuto conto che la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 4 dicembre 2014 sul documento concernente la governance per l'impiego delle risorse stanziate dalla legge di stabilità 2014 e destinate alla realizzazione degli interventi attuativi della Strategia nazionale delle aree interne del Paese; e che inoltre la stessa Conferenza in data 3 agosto 2016 si è espressa favorevolmente sulla proposta;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 3939-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla coesione territoriale;

Delibera:

1. Riparto finanziario

Le risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, comma 674) e destinate al rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, pari a complessivi 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017, sono ripartite a favore di interventi pilota in 23 aree progetto. In particolare l'importo di 86,02 milioni di euro è attribuito alle 23 aree-progetto in ragione di 3,74 milioni di euro ciascuna e l'importo di 3,98 milioni di euro è attribuito alle attività di assistenza tecnica e rafforzamento amministrativo.

2. Governance delle risorse, modalità di trasferimento e monitoraggio

2.1 Con specifico riferimento alle modalità di utilizzo e alla governance delle risorse di cui al punto 1 vengono applicati gli indirizzi operativi della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, come definiti nella delibera di questo Comitato n. 9/2015.

2.2 Il termine per la conclusione del processo di selezione delle. aree progetto di cui alla presente delibera è fissato al 30 settembre 2016.

2.3 Il termine per la sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) attuativi della Strategia per le aree progetto, di cui alla presente delibera, di ciascuna Regione o Provincia autonoma è fissato al 30 settembre 2017.

2.4 Il Comitato tecnico aree interne, istituito con la citata delibera di questo Comitato n. 9/2015, in caso di mancato rispetto dei termini fissati con la presente delibera nonché con la citata delibera n. 9/2015, potrà assegnare le risorse, valutate le motivazioni della mancata sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro, alle aree progetto che rientrino tra quelle candidate dalle Regioni o Provincia autonoma in base all'ordine cronologico di approvazione del Preliminare di Strategia d'area.

2.5 Le risorse di cui al punto 1 saranno trasferite con le medesime modalità indicate al punto 4 della citata delibera di questo Comitato n. 9/2015.

2.6 Per quanto riguarda le modalità di monitoraggio si applica quanto previsto dal punto 5 della citata delibera di questo Comitato n. 9/2015.

3. Assistenza tecnica

In ordine alle attività di assistenza tecnica e di rafforzamento amministrativo, per le quali il precedente punto 1 ha disposto uno stanziamento pari a 3,98 milioni di euro, come già previsto dalla citata delibera di questo Comitato n. 9/2015, le amministrazioni di riferimento sono:

in relazione alle attività di selezione delle aree e di programmazione generale e delle strategie d'area, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

in relazione all'attuazione e alla gestione degli Accordi di programma quadro, l'Agenzia per la coesione territoriale.

I citati soggetti garantiranno il necessario coordinamento nella definizione delle iniziative da assumere nell'impiego delle risorse dedicate allo scopo.

Per le spese di assistenza tecnica imputabili al budget allocato per ciascuna delle aree selezionate dalle regioni e provincie autonome, è fissato il limite massimo pari al 5% dello stesso budget.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 9/2015.

Roma, 10 agosto 2016

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3109

16A08896

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 14 dicembre 2016.

Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico ai dati, alle informazioni ed ai documenti detenuti dalla COVIP.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto legislativo n. 252/2005), recante disposizioni in merito all'istituzione della COVIP, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

Visto in particolare l'art. 15-*quater* del decreto legislativo n. 252/2005 ai sensi del quale i dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito: legge n. 241/1990) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4 della legge n. 241/1990 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito decreto legislativo n. 33/2013) e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013 disciplinante l'accesso civico ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni;

Visto altresì l'art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 33/2013 disciplinante le esclusioni e i limiti allo stesso accesso civico;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Il Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Il Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la propria deliberazione del 28 novembre 2008 di approvazione del regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990;

Vista la propria deliberazione del 3 febbraio 1999 di approvazione del regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso di cui alla legge n. 241/1990, redatto sulla base dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Vista la propria deliberazione del 21 maggio 2015, recante «Disposizioni in materia di rimborso dei costi di riproduzione e spedizione dei documenti amministrativi oggetto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990»;

Delibera

di approvare l'allegato regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalla COVIP.

Art. 1.

Accesso civico semplice

1. La COVIP pubblica sul proprio sito web www.covip.it, nella sezione «Amministrazione trasparente», i dati, le informazioni e i documenti detenuti dalla stessa, di cui sia prevista la pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

2. L'obbligo in capo alla COVIP di pubblicare dati, informazioni e documenti comporta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

3. Decorsi i termini di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, i dati, le informazioni e i documenti detenuti dalla COVIP che hanno formato oggetto di pubblicazione in precedenza sono accessibili in base al presente regolamento.

Art. 2.

Accesso civico generalizzato

1. Salvi i casi di esclusione previsti dall'art. 10, chiunque ha diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla COVIP, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Art. 3.

Legittimazione soggettiva

1. L'esercizio del diritto di accesso civico, semplice e generalizzato, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Art. 4.

Contenuti della istanza

1. L'istanza di accesso civico, semplice e generalizzato, contiene le complete generalità del richiedente, con relativi recapiti e numeri di telefono, ed eventuale indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) al quale l'interessato chiede che gli sia fornito riscontro.

2. L'istanza deve specificare quali dati, informazioni o documenti sono richiesti.

3. L'istanza di accesso civico, semplice e generalizzato, non necessita di motivazione.
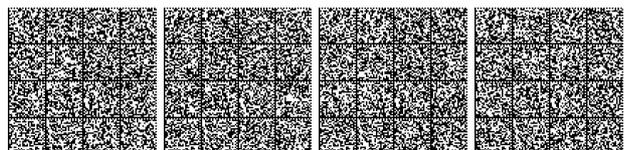
Art. 5.

Presentazione dell'istanza

1. L'istanza di accesso civico è indirizzata, in alternativa, ad uno dei seguenti uffici:

a) al servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) al settore relazioni con il pubblico (URP);

c) all'ufficio segreteria generale;

d) al responsabile per la trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

2. Gli Uffici di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* trasmettono senza indugio l'istanza a loro indirizzata al responsabile del procedimento di cui all'art. 6.

3. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.covip.it

Art. 6.

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di accesso civico, semplice o generalizzato, è il dirigente del servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, il quale può affidare ad altro dipendente l'attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità.

2. Se i documenti, le informazione o i dati richiesti sono già pubblicati sul sito web della COVIP, il responsabile del procedimento indica tempestivamente al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Art. 7.

Notifica ai controinteressati

1. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il responsabile del procedimento, se individua soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, è tenuto a dare comunicazione agli stessi dell'istanza mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Al fine della tempestiva ricezione dell'opposizione, la stessa deve essere presentata a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.covip.it o tramite fax al numero 0669506304 o consegnata a mano presso la sede della COVIP.

3. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine per la conclusione del procedimento di accesso civico è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.

4. Decorsi dieci giorni dall'ultima data di ricezione della comunicazione ai controinteressati, il responsabile del procedimento, accertata la ricezione delle comunicazioni inviate ai controinteressati, provvede sulla richiesta di accesso civico a seguito della valutazione bilanciata dell'interesse pubblico alla trasparenza e dell'interesse dei controinteressati.

Art. 8.

Termini del procedimento

1. Salvi i casi di sospensione di cui all'art. 7, comma 3, il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Art. 9.

Accoglimento dell'istanza

1. In caso di accoglimento, il responsabile del procedimento provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, a pubblicare sul sito web della COVIP i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

2. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. Si applicano le disposizioni della deliberazione COVIP del 21 maggio 2015 in materia di rimborso dei costi di riproduzione e spedizione dei documenti amministrativi, pubblicata sul sito web della COVIP nella sezione «Amministrazione trasparente».

3. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio della facoltà di richiedere il riesame.
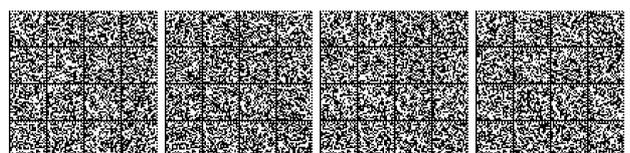
4. Il responsabile del procedimento accoglie la richiesta di accesso quando risulta accertata la prevalenza dell'interesse perseguito dal richiedente rispetto al diritto del controinteressato.

5. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare la richiesta di riesame, di cui all'art. 11, al responsabile della trasparenza.

Art. 10.

Rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico

1. Il diritto di accesso di cui all'art. 2 è escluso relativamente ai dati, alle notizie, alle informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni, in quanto gli stessi sono tutelati dal segreto d'ufficio disciplinato dall'art. 15-*quater* del decreto legislativo n. 252/2005.

2. Il diritto di accesso di cui all'art. 2 è inoltre escluso nei casi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento COVIP per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso di cui alla legge n. 241/1990, adottato con deliberazione del 3 febbraio 1999, pubblicato sul sito web della COVIP, nella sezione «Amministrazione trasparente».

3. Oltre che nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'accesso civico è rifiutato qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici indicati nell'art. 5-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013.

4. L'accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

5. I limiti all'accesso civico per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi 3 e 4 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

6. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi 3 e 4 sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Art. 11.

Richiesta di riesame

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al responsabile della trasparenza della COVIP, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. L'istanza di riesame si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.covip.it

3. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il responsabile per la trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

4. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Art. 12.

Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web della COVIP, nella sezione «Amministrazione trasparente» ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta.

Roma, 14 dicembre 2016

Il presidente: PADULA

16A08892
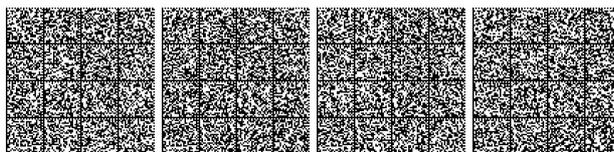
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo all'estratto determina V&A IP n. 681 del 7 aprile 2016 di importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen Febbre e Dolore».

Nell'estratto determina V&A IP n. 681 del 7 aprile 2016 di Importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen Febbre e Dolore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 105, del 6 maggio 2016, di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale NUROFEN-PRO 20 mg/ml enfants et nourrissons sans sucre, suspension buvable édulcorée au maltitol liquide ed à la saccharine sodique, flacon polytéréphtalate (PET) de 150 ml avec seringue pour administration orale polypropylène polyéthylène dalla Francia». Importatore: Farmed s.r.l., Centro direzionale, Isola G1 - 80143 Napoli; a pagina 29,

ove è scritto:

«Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «Bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale.

Codice A.I.C.: 044658019; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica»,

leggasi:

«Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «Bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale.

Codice A.I.C.: 044658019; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco;».

16A08870

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 7 dicembre 2016 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Massimiliano Colasuonno, Console onorario della Repubblica del Ghana in L'Aquila.

16A08871

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società «Nuova Solmine S.p.A.», in Scarlino.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC - MIN - 0000377 del 7 dicembre 2016, si è provveduto all'Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2010-997 del 28 dicembre 2010, alla Società Nuova Solmine S.p.a. identificata dal codice fiscale 01420420067, con sede legale in località Casone - 58020 Scarlino (Grosseto), per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Scarlino (Grosseto), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A08866

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della Raffineria della società «Eni S.p.A.», in Livorno.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000360 del 5 dicembre 2016, si è provveduto all'Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale DVA-DEC-2010-0498 del 6 agosto 2010, come da ultimo modificata dal decreto ministeriale n. 297 del 23 dicembre 2015, rilasciata alla società ENI S.p.a., identificata dal codice fiscale 00484960588, con sede legale in piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A08867

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società «Hydrochem Italia S.r.l.», in Pieve Vergonte.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000352 del 5 dicembre 2016, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DSA-DEC-2012-0000221 del 12 dicembre 2012 rilasciata alla società Hydrochem Italia S.r.l., identificata dal codice fiscale 09921480159, con sede legale in largo Arturo Toscanini, 1 - 20122 Milano, per l'esercizio dell'installazione della società Hydrochem Italia, ubicata nel Comune di Pieve Vergonte (VB), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A08868

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Vesuvio».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010.

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela vini «Vesuvio», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vesuvio», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012.

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Campania;

è stata tenuta in data 10 novembre 2016 la riunione di pubblico accertamento a Napoli, presso il Centro direzionale - Isola A/6 - Regione Campania «Assessorato all'agricoltura», sala convegni, con la partecipazione di enti territoriali, organizzazioni di categoria vitivinicole, produttori ed operatori economici interessati;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 17 novembre 2016, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vesuvio».

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vesuvio».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VESUVIO»

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Vesuvio» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti categorie e tipologie:

«Vesuvio» bianco;

«Vesuvio» bianco spumante VS e VSQ;

«Vesuvio» rosso;

«Vesuvio» rosato o rosè;

«Vesuvio» rosato o rosé spumante VS e VSQ;

«Vesuvio» Lacryma Christi bianco;

«Vesuvio» Lacryma Christi bianco superiore;

«Vesuvio» Lacryma Christi bianco spumante VS e VSQ;

«Vesuvio» Lacryma Christi bianco liquoroso;

«Vesuvio» Lacryma Christi bianco passito;

«Vesuvio» Lacryma Christi rosso;

«Vesuvio» Lacryma Christi rosso superiore;

«Vesuvio» Lacryma Christi rosso riserva;

«Vesuvio» Lacryma Christi rosato;

«Vesuvio» Lacryma Christi rosato o rosè spumante VS e VSQ;

«Vesuvio» Caprettone;

«Vesuvio» Caprettone spumante VS e VSQ;

«Vesuvio» Falanghina;

«Vesuvio» Falanghina spumante VS e VSQ;

«Vesuvio» Piedirosso;

«Vesuvio» Piedirosso rosato o rosè;

«Vesuvio» Piedirosso rosato o rosè spumante VS e VSQ;

«Vesuvio» Aglianico;

«Vesuvio» Aglianico rosato o rosè;

«Vesuvio» Aglianico rosato o rosè spumante VS e VSQ.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Vesuvio», devono essere ottenuti dalle uve prodotte da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Vesuvio» bianco, «Vesuvio» Lacryma Christi bianco, «Vesuvio» Lacryma Christi bianco superiore, «Vesuvio» Lacryma Christi bianco liquoroso e «Vesuvio» Lacryma Christi bianco passito: Caprettone e/o Coda di volpe minimo 45%, Falanghina e/o Greco massimo 35%, possono concorrere altri vitigni di analogo colore idonei alla coltivazione nella provincia di Napoli per un massimo del 20%;

«Vesuvio» bianco spumante e «Vesuvio» Lacryma Christi bianco spumante VS e VSQ: Caprettone e/o Coda di volpe minimo 45%, Falanghina e/o Greco massimo 35%, possono concorrere altri vitigni, idonei alla coltivazione nella provincia di Napoli per un massimo del 20% vinificati in bianco;

«Vesuvio» rosso, «Vesuvio» rosato e «Vesuvio» rosato spumante VS e VSQ, «Vesuvio» Lacryma Christi rosso, «Vesuvio» Lacryma Christi rosso riserva, «Vesuvio» Lacryma Christi rosato, «Vesuvio» Lacryma Christi rosato o rosè spumante VS e VSQ: Piedirosso minimo 50%, Sciascinoso, Olivella e/o Aglianico massimo 30%, possono concorrere altri vitigni di analogo colore idonei alla coltivazione nella provincia di Napoli per un massimo del 20%;

«Vesuvio» Falanghina e «Vesuvio» spumante VS e VSQ: Falanghina, minimo l'85%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%;

«Vesuvio» Caprettone e «Vesuvio» spumante VS e VSQ: Caprettone, minimo l'85%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%;

«Vesuvio» Piedirosso, «Vesuvio» Piedirosso rosato o rosè, «Vesuvio» Piedirosso rosato o rosè spumante VS e VSQ: Piedirosso, minimo 85%; possono concorrere altri vitigni di analogo colore,idonei per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%;

«Vesuvio» Aglianico, «Vesuvio» Aglianico rosato o rosè, «Vesuvio» Aglianico rosato o rosè spumante VS e VSQ: Aglianico, minimo l'85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera,idonei per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%.

2. La base ampelografica dei vigneti già idonei, deve essere adeguata entro la decima vendemmia riferita alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione.

Art. 3.
Zona produzione uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC «Vesuvio» debbono provenire dalla zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Boscotrecase Trecase San Sebastiano al Vesuvio.

E parte del territorio amministrativo dei Comuni di: Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Cercola, Massa di Somma, Pollena-Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, tutti in provincia di Napoli. Tale zona è così delimitata: partendo ad est dell'abitato di Torre del Greco, dalla località di Sant'Antonio, la linea di delimitazione segue la strada che da Torre del Greco porta a Torre Annunziata sino ad incontrare e seguire la strada che, passando nelle vicinanze di Colle Epitaffio, sbuca sull'autostrada per Salerno (quota 55) che percorre in direzione est per breve tratto sino ad incrociare in prossimità di Villa Manzo la strada per Boscotrecase che segue in direzione nord.

Attraversa, verso est, il centro abitato di Boscotrecase e Boscoreale passando per le quote 88, 86, 87 e 61 sino ad incrociare la strada ferrata in prossimità della masseria Di Lauro.

Segue tale strada ferrata verso nord e alla stazione di San Giuseppe Vesuviano prosegue verso nord-ovest seguendo la circumvesuviana sino ad incrociare, prima di attraversare il Lagno di Pollena, la strada per Pollena-Trocchia che segue, verso sud fino ad incrociare il corso d'acqua prima citato.

Da questo punto prende la strada verso ovest per Ponte Valente i Catini fino ad incontrare il confine comunale di San Sebastiano al Vesuvio. Segue tale confine per la parte occidentale e giunge in prossimità dell'incrocio con il Lagno del Monaco Aiello, percorre il confine di San Giorgio a Cremano in direzione sud-ovest fino ad incrociare (quota 85) l'autostrada che segue in direzione sud-est, sino ad incontrare all'altezza di Sant'Elena (quota 90) la strada per Torre del Greco che percorre verso sud fino ad incrociare la strada ferrata, quindi lungo questa, procede verso sud-est e superata Lamaria in prossimità della quota 78 prosegue per la strada che va a congiungersi a quella per Torre del Greco in prossimità di Sant'Antonio (quota 51) da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei a DOC «Vesuvio» devono essere quelle atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei i terreni di buona esposizione in declivio, di natura vulcanica, ricchi di potassio.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.

3. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare, i titoli alcolometrici volumici minimi naturali appresso indicati:

Tipologia	Produzione massima uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
«Vesuvio» bianco	10	11
«Vesuvio» bianco spumante VS e VSQ	10	11
«Vesuvio» rosso	10	11
«Vesuvio» rosato o rosè	10	11
«Vesuvio» rosato spumante VS e VSQ	10	11
«Vesuvio» Lacryma Christi bianco	10	12
«Vesuvio» Lacryma Christi bianco superiore	8,5	13
«Vesuvio» Lacryma Christi bianco spumante VS e VSQ	10	12
«Vesuvio» Lacryma Christi bianco liquoroso	10	12
«Vesuvio» Lacryma Cristi bianco passito da catg. vino	10	15
«Vesuvio» Lacryma Christi rosso	10	12
«Vesuvio» Lacryma Christi rosso superiore	8,5	13
«Vesuvio» Lacryma Christi rosso riserva	8,5	13
«Vesuvio» Lacryma Christi rosato	10	12
«Vesuvio» Lacryma Christi rosato o rosè spumante VS e VSQ	10	12
«Vesuvio» Caprettone	10	11,5
«Vesuvio» Caprettone spumante VS e VSQ	10	11,5
«Vesuvio» Falanghina	10	11,5
«Vesuvio» Falanghina VS e VSQ	10	11,5
«Vesuvio» Piedirosso	10	11,5
«Vesuvio» Piedirosso rosato o rosè	10	11,5
«Vesuvio» Piedirosso rosato o rosè spumante VS e VSQ	10	11,5
«Vesuvio» Aglianico	10	12
«Vesuvio» Aglianico rosato o rosè	10	11,5
«Vesuvio» Aglianico rosato o rosè spumante VS e VSQ	10	11,5

4. Per la tipologia «Vesuvio» Lacryma Cristi bianco passito, si specifica che il valore del titolo alcolometrico naturale è riferito al momento della raccolta.

5. Ai valori espressi nella tabella sopra indicata inerenti il limite di produzione massima uva t/ha, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

6. È vietata ogni pratica di forzature.

7. È consentita l'irrigazione di soccorso, anche con impianti fissi.

8. La Regione Campania, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, modificare, nei termini stabiliti dalla normativa in vigore, i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.

9. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità minima è di 2.500 ceppi per ettaro.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità. Le operazioni di vinificazione, di elaborazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi, anche se solo parzialmente nella zona di produzione delle uve delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni le aziende che già dispongono della relativa autorizzazione in deroga ad effettuare le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio fuori della zona di produzione, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Vesuvio» devono essere effettuate all'interno del territorio delimitato di cui al comma 5.1 del presente articolo.

Conformemente all'art. 8 del regolamento n. 607/2009, l'imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione del vino «Vesuvio» DOC, garantirne l'origine e assicurare l'efficacia dei relativi controlli.

Conformemente al medesimo art. 8 del regolamento CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 61/2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2010.

3. Arricchimenti: l'aumento del titolo alcolometrico e le eventuali pratiche correttive sono consentiti ai sensi delle norme vigenti.

È vietato l'arricchimento per il Lacryma Christi bianco passito.

4. Resa uva/vino:

Tipologia	Resa uva/ vino in %
«Vesuvio» bianco	70
«Vesuvio» bianco spumante VS e VSQ	70
«Vesuvio» rosso	70
«Vesuvio» rosato o rosè	70
«Vesuvio» rosato spumante VS e VSQ	70
«Vesuvio» Lacryma Christi bianco	65
«Vesuvio» Lacryma Christi bianco superiore	65
«Vesuvio» Lacryma Christi bianco spumante VS e VSQ	65
«Vesuvio» Lacryma Christi bianco liquoroso	65
«Vesuvio» Lacryma Cristi bianco passito da catg. vino	45
«Vesuvio» Lacryma Christi rosso	65
«Vesuvio» Lacryma Christi rosso superiore	65
«Vesuvio» Lacryma Christi rosso riserva	65
«Vesuvio» Lacryma Christi rosato	70
«Vesuvio» Lacryma Christi rosato o rosè spumante VS e VSQ	70
«Vesuvio» Caprettone	70
«Vesuvio» Caprettone spumante VS e VSQ	70
«Vesuvio» Falanghina	70
«Vesuvio» Falanghina VS e VSQ	70
«Vesuvio» Piedirosso	70
«Vesuvio» Piedirosso rosato o rosè	70
«Vesuvio» Piedirosso rosato o rosè spumante VS e VSQ	70
«Vesuvio» Aglianico	70
«Vesuvio» Aglianico rosato o rosè	70
«Vesuvio» Aglianico rosato o rosè spumante VS e VSQ	70

5. I vini a denominazione di origine controllata «Vesuvio» categoria spumante metodo charmat e spumante di qualità metodo charmat, devono essere ottenuti da uve elaborate secondo la specifica vigente normativa.

6. Per le tipologie spumante le operazioni di spumantizzazione, elaborazione e imbottigliamento possono essere effettuate anche fuori dall'ambito del territorio individuato al comma 1 del presente articolo, purché nell'ambito del territorio amministrativo della Regione Campania.

7. La durata del processo di elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata «Vesuvio», categoria spumante di qualità metodo classico, compreso l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata dall'inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti, non può essere inferiore a dodici mesi.

8. Invecchiamento: i vini a denominazione di origine controllata «Lacryma Christi rosso riserva», devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve con affinamento in botti di legno.

9. Appassimento: la denominazione di origine controllata «Lacryma Christi del Vesuvio bianco», può essere utilizzata per designare il tipo passito, ottenute dalle uve di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione, sottoposte del tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, al conveniente appassimento.

Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo

I vini a DOC «Vesuvio» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Vesuvio» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, fine;

sapore: secco, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Vesuvio» bianco spumante VS e VSQ:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con riflessi verdognoli o dorati;

odore: fine, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie da zero ad extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Vesuvio» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato;

sapore: fresco armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Vesuvio» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: secco, armonico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Vesuvio» rosato o rosè spumante VS e VSQ:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Vesuvio» Lacrima Christi bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, fine;

sapore: secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Vesuvio» Lacryma Christi bianco superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, fine;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

«Vesuvio» Lacryma Christi bianco spumante VS e VSQ:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con riflessi verdognoli o dorati;

odore: fine, fragrante, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie da dosaggio zero a extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

«Vesuvio» Lacryma Christi bianco passito:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

odore: intenso, fine e complesso;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui svolto minimo 12%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l;

«Vesuvio» Lacrima Christi rosato o rosè:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevolmente fruttato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Vesuvio» Lacrima Christi rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, fine;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Vesuvio» Lacryma Christi rosso superiore:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

«Vesuvio» Lacryma Christi rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato;

odore: intenso, complesso;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l;

«Vesuvio» Lacryma Christi rosato o rosè spumante VS e VSQ:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fine, fragrante, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie dosaggio zero, extra brut, brut ed extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

«Vesuvio» Caprettone:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

«Vesuvio» Caprettone spumante VS e VSQ:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con riflessi verdognoli o dorati;

odore: fine, fragrante, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie dosaggio zero, extra brut, brut ed extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

«Vesuvio» Falanghina:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

«Vesuvio» Falanghina spumante VS e VSQ:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con riflessi verdognoli o dorati;

odore: fine, fragrante, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie dosaggio zero, extra brut, brut ed extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

«Vesuvio» Piedirosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico, gradevole;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Vesuvio» Piedirosso rosato o rosè:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fruttato, caratteristico, gradevole;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

«Vesuvio» Piedirosso rosato o rosè spumante VS e VSQ:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fine, fragrante, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie dosaggio zero extra brut, brut ed extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

«Vesuvio» Aglianico:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: secco, di corpo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Vesuvio» Aglianico rosato o rosè:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Vesuvio» Aglianico spumante rosato o rosè VS e VSQ:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: fine, equilibrato, nelle tipologie dosaggio zero, extra brut, brut ed extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Qualora vinificati o invecchiati in botti di legno, i vini, sia bianchi che rossi, possono presentare il caratteristico sentore di legno.

La denominazione di origine controllata qualificata come «Vesuvio» Lacryma Christi bianco può essere utilizzata per designare il «vino liquoroso» ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare, che le uve destinate alla sua elaborazione abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 12,00% vol. e siano elaborati secondo le norme comunitarie e nazionali.

Art. 7.
Designazione e presentazione

1. Alla DOC «Vesuvio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Vesuvio» di cui all'art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a DOC «Vesuvio» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

3. I vini a denominazione «Vesuvio» Lacryma Christi, in fase di etichettatura, possono anteporre la menzione Lacryma Christi al nome geografico «Vesuvio».

Art. 8.
Confezionamento

1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro aventi volume nominale fino a 12 litri.

Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1 deve essere utilizzato tappo raso bocca in sughero, tappo raso bocca in sostanza inerte o tappo stelvin. Per i vini spumante il confezionamento come da normativa vigente.

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

A) Specificità della zona geografica:

fattori storici: la viticoltura vesuviana che sia antica lo dimostra il fatto che tanti poeti latini vissuti prima di Cristo, parlando dei prodotti della *Campania Felix*, dicevano delle preferenze che i Romani nutrivano per i vini del Vesuvio. Le antiche tradizioni enologiche della intera area vesuviana trovano origine con Aristotele (filosofo greco vissuto tra il terzo ed il secondo secolo a.C.), il quale sostiene che i Tessali — antico popolo della Magna Grecia — impiantarono le prime viti nella zona Vesuviana allorché, nel quinto secolo a.C. si stabilirono in Campania. Anche i vitigni coltivati in questa areale hanno una sua origine storica sia il vitigno Coda di volpe che il Piedirosso. Coda di volpe viene descritto già da Vincenzo Semmola, e da Gasparrini 1844 mentre il Piedirosso chiamato anche Palommina veniva descritto da Plinio nella sua «*Naturalis Historia*» ma anche da Columella nel 1804 e da Semmola 1848, Froio (1875), Arcuri e Casoria (1883). Poseidone ed Efesto hanno tenuto a battesimo le prime bacche. Nettuno e Vulcano hanno visto scorrere il nettare primitivo dalle pendici del Vesuvio fino al mare. Gli dei greci prima e romani poi, del mare e del fuoco, probabilmente sono stati i protettori, i numi tutelari dei vitigni, che affondano le radici nel cuore di una terra ribollente e allungano i loro tralci sulla costa tirrenica. È una questione di archeologia. I grandi bianchi baciati dal sole, i rossi annaffiati dalla lava dello «*sterminator vesevo*», non come appare oggi, ma quando era in piena attività;

fattori naturali: uno sguardo attento, ancorché alla geografia della Campania coglie immediatamente la presenza di due fulcri geologici di origine vulcanica fondamentali per comprendere l'origine, evoluzione e le caratteristiche della viticultura campana. Il complesso Somma - Vesuvio e il sistema vulcanico dei Campi Flegrei. Proprio questi due nuclei geografici rappresentano oggi gli ambienti ideali e più ricchi di varietà di viti e di tradizioni colturali ad esse associate. La viticoltura attuale vesuviana comprende l'area che va dalle ultime falde fino a due terzi dell'altezza del Vesuvio. Le viti vesuviane sono coltivate in terreni che hanno una diversa giacitura, ricchi di declivi naturali e ben esposti. Il territorio vitato è ripartita in due zone. Quella comprendente l'Alto

Colle Vesuviano oltre i 200 m s.l.m., caratterizzata da terreni tutti più o meno in pendio; l'altra del Versante sud-orientale del Vesuvio, i cui terreni sono fertili ed idonei e rivolti verso il mare. Il sistema dei suoli del complesso vulcanico del Somma-Vesuvio comprende suoli con grado di differenziazione iniziale: il processo pedogenetico più evidente è rappresentato da depositi di ricaduta o di flusso, oppure da depositi vulcani clastici risedimentati localmente ad opera di acque di scorrimento superficiale e del reticolo idrografico minore;

fattori umani: l'areale del Lacryma Christi ha una dimensione pittoresca, caratterizzata dai toni verdi dell'Appennino Campano fino all'azzurro mare Tirreno. In questa cornice domina la selvaggia bellezza del Vesuvio, cratere attivo di antichissima origine, da sempre conosciuto per i sapori e aromi dei suoi vini, come testo miniano anche le pitture dell'Arario negli scavi di Pompei. Il Lacryma Christi del Vesuvio è il più famoso ed è tra quelli più citati nella letteratura enologica. Un vino circondato dalle numerose leggende. Si narra che un pezzo di Paradiso precipitò nel golfo di Napoli quando Lucifero ne fu scacciato. Cristo addolorato per la perdita di colui che era stato l'angelo più buono, pianse. Là dove caddero le sue lacrime, nacquero delle viti il cui vino si chiamò appunto, Lacryma Christi. Ma non è la sola leggenda, narra infatti che Cristo, in una delle sue discese sulla Terra, per ringraziare un eremita redento, gli trasformò una imbevibile bevanda in vino eccellentissimo. Vitigni che costituiscono questo vino sono detti «di fuoco», celebrati da Plinio il Vecchio e accreditati in età moderna tra i vini più prestigiosi d'Italia. E chi giunse in questa zona dalla lontana Francia o dalla fredda Inghilterra, lo vide con i propri occhi e lo provò sotto il proprio palato. Infatti dopo le eruzione del 79 di Pompei ed Ercolano, ove la furia del vulcano non ha impedito a edifici, templi e terme e case di riemergere dalla lava, alla scoperta di quelle lacrime che Cristo, secondo la leggenda, avrebbe versato dinanzi alla scoperta che il golfo di Napoli con il Vesuvio, altro non era che un pezzo di paradiso rubato a Lucifero. Esempi di apprezzamenti sulle caratteristiche qualitative di questo vino erano già descritte dal bottigliere del papa Farnese Sante Lancerio si preoccupava di controllare tutte le bottiglie che i nobili e potenti donavano al Pontefice.

In particolare per i vini ottenuti dal Vesuvio afferma «*sono vini molto fumosi et possenti, et a tutto pasto si potriano bere, ma offendono troppo il celabro, massime alii principii, ma ci sono delii stomachevoli et non fumosi et odoriferi. Il bottigliere usava di continuo beverne ad igni pasto, per una o per due volte et anchora ne voleva nelli suoi viaggi*» (note di viaggio Oggidi - sec. *XVI)*.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico: l'orografia del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegetoproduttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*: i vini di cui il presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne da una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente pedo-climatico.

In particolare tutti i vini, sia i rossi che il bianco, presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni prevalentemente autoctoni.

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

Agroqualità S.p.a., viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma, organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 1, lettere *B)* e *C)* del decreto ministeriale 19 marzo 2010. Agroqualità S.p.a. è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, paragrafo 1, primo capoverso, lettere *a)* e *c)*, ed all'art. 26 del regolamento CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, secondo capoverso, lettera *c)*. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 novembre 2010, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 2010 (allegato 2).

16A08890

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «G&R srl», in Foggia.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

G&R S.r.l. - Via G. De Petra, 43 - Foggia.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 21 novembre 2016.

16A08875

Abilitazione alla «Con For srl», in Castrocielo, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 14 novembre 2016, il seguente organismo:

«Con For srl» - Via Grotta Scacciamosca, 10 - Castrocielo (FR):

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

16A08876

Abilitazione alla «Ri.Ma srl», in Prato, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 14 novembre 2016 il seguente organismo:

«Ri.Ma srl» - Via Quiricxo Baldinucci, 14/a - Prato:

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

16A08877

Nomina del Comitato di sorveglianza della «Audifid-Auditing Fiduciaria di revisione e controllo S.r.l., in l.c.a.», in Roma.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Audifid-Auditing Fiduciaria di revisione e controllo S.r.l., in l.c.a.», con sede in Roma, composto dai signori:

Adriana Mauro, nata a San Demetrio Corone (CS) l'8 agosto 1956, C.F. MRA DRN 56M 48 H818 K, in qualità di esperto con funzioni di presidente;

Bernardina Coppola, nata a Mondragone (CE) il 21 maggio 1964, C.F. CPP BNR 64E 61 F352 N, in qualità di esperto, componente;

Tiziana Moreschini, nata a Roma il 1° novembre 1966, C.F. MRS TZN 66 S41 H501 D, in qualità di esperto, componente.

16A08878

Sostituzione del commissario liquidatore della «GE.FI. fiduciaria romana s.r.l., in l.c.a.», in Roma.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, sono state accettate le dimissioni presentate con nota pervenuta a mezzo pec in data 3 novembre 2016, prot. 344617, dall'avv. Francesco Nota Cerasi dall'incarico di commissario liquidatore della «GE.FI. Fiduciaria Romana S.r.l., in l.c.a.», con sede in Roma, C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 05917280587.

Con il medesimo provvedimento alla relativa procedura è stato preposto, in qualità di commissario liquidatore, il dott. Luigi Federico Brancia, nato a Crotone il 15 maggio 1966, con studio in Roma, via Nemorense n. 91, C.F. BRNLFD66E15D122O.

16A08879

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-301) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

45-410100161227